

LXXIII.

TORNATA DEL 28 GIUGNO 1876

PRESIDENZA BIANCHERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione dello schema di legge per la reintegrazione nei gradi militari a coloro che li perdettero per causa politica, ed estensione della pensione militare ai feriti ed alle famiglie dei morti combattendo per l'indipendenza — Osservazioni dei deputati Ruspoli Augusto, Robecchi, Amadei, Ruspoli Emanuele, Cavalletto, Bruno e Calegari — Parole in favore, dei deputati Damiani, Bertani Agostino e Bertolè-Viale relatore — Emendamenti dei deputati Maldini, Calegari e Varè — Parole in difesa dello schema del ministro per le finanze — Dichiarazioni del relatore — Ritiro degli emendamenti, e approvazione degli articoli 1 e 2 — Emendamenti dei deputati Robecchi e Ruspoli Emanuele — Emendamento del deputato Cadolini, oppugnato dal relatore, e ritiro di altri due — Approvazione degli articoli 3 e 4 — Emendamento del deputato Antonibon all'articolo 5, ritirato dopo opposizioni del relatore — Emendamenti dei deputati Pericoli e Tamajo all'articolo 6, impugnati e ritirati, e approvazione degli articoli 6, 7, 8 e 9 — Emendamento del deputato Calegari all'articolo 10, sul quale parlano i deputati Bertani Agostino, Maurogò nato, Plutino Agostino ed il ministro per le finanze — È ritirato — Approvazione dell'articolo 10. = Discussione dello schema di legge per opere di miglioramento e di sistemazione dei porti di Trapani e Sinigaglia — Istanze del deputato Samarelli, e spiegazioni del ministro per i lavori pubblici — Approvazione dei sei articoli, dopo spiegazioni del relatore Maurigi sull'articolo 5. = Approvazione degli articoli degli schemi di legge: concessione per la costruzione di due strade ferrate, da Parma a Brescia e da Brescia ad Iseo; dichiarazione di pubblica utilità delle opere di allargamento della via Meravigli di Milano, ed imposizione di un contributo; dichiarazione di pubblica utilità dell'opera di prolungamento della via Nazionale in Roma; approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali. = Presentazione dal ministro dei lavori pubblici di una relazione riguardante il servizio postale del 1874. = Votazione a scrutinio segreto e approvazione dei surriferiti progetti di legge. = Il presidente annunzia che i signori deputati saranno, occorrendo, convocati a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 8 antimeridiane.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.)

QUARTIERI, segretario. È giunta alla Camera la seguente petizione:

1310. Colonna Giovanni Battista, da Arce, uno dei superstiti delle patrie battaglie, fa istanza perchè le benefiche disposizioni della legge per l'estensione del diritto della pensione e per la reintegrazione dei gradi militari, a coloro che li perdettero per causa politica, non siano limitate ai soli ufficiali, ma vengano estese ai sott'ufficiali e militi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER LA REINTEGRAZIONE DEI GRADI MILITARI A COLORO CHE LI PERDETTERO PER CAUSA POLITICA, ED ESTENSIONE DELLA PENSIONE MILITARE AI FERITI ED ALLE FAMIGLIE DEI MORTI COMBATTENDO PER L'INDIPENDENZA D'ITALIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per la pensione ai feriti, alle vedove e famiglie dei morti per la liberazione di Roma e Venezia, e la reintegra-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1876

zione nei gradi militari di coloro che li perdettero per causa politica.

Segue la discussione generale su questo progetto di legge.

La parola spetta all'onorevole Ruspoli Emanuele.

(Non è presente.)

L'onorevole Amadei è presente?

(Non è presente.)

L'onorevole Di Masino?

(Non è presente.)

Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Ruspoli Augusto.

RUSPOLI AUGUSTO. Io voleva muovere una preghiera alla Camera intorno ad una petizione, che è stata presentata da 195 sottoscritti, alla testa della quale trovasi l'onorevole nostro collega il generale Garibaldi.

Con questa petizione i ricorrenti non fanno che domandare un favore ben modesto, ed è che adesso, in occasione della discussione di questa legge, sia letta la petizione da essi sottoscritta. La Camera ne farà quel conto che crederà.

Io ritengo che infine qualche diritto essi l'abbiano. Anche essi hanno esposto la loro vita per la difesa di Roma.

Dichiaro che credo che non ci sia un solo elettore del quarto collegio, che ho l'onore di rappresentare; per cui non si può immaginare che vi sia uno scopo indiretto nella mia domanda. Solamente prego la Camera di voler ascoltare la lettura di questa petizione, che raccomando caldamente tanto al Ministero quanto alla Commissione ed alla Camera. Non ho altro da dire.

La petizione deve averla la Commissione delle petizioni. L'onorevole Macchi, che è presidente di quella Commissione, non so se sia qui. Egli ne potrà sapere qualche cosa.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Bertolè-Viale.

BERTOLÈ-VIALE, *relatore*. Per risparmiare tempo, se vi fossero altri iscritti, mi riserverei a parlare dopo.

PRESIDENTE. L'onorevole Pericoli non è presente.

L'onorevole Robecchi ha la parola.

ROBECCHI. Io voleva presentare alcune osservazioni, le quali avrebbero maggiore connessione coll'articolo 3 o coll'articolo 4.

Però siccome, se queste osservazioni troveranno benevola accoglienza per parte della Commissione, io mi indurrei a presentare una proposta, la quale può variare l'economia di tutta la legge, così io mi prendo la libertà di parlare piuttosto nella discussione generale.

Questa legge io la credo fondata sopra una vera base di giustizia e di equità; è una vera legge di riparazione nazionale. Però, io forse non l'avrò esaminata troppo attentamente, ma vi scorgo un difetto, ed è che, mentre la legge considera molto i gradi e i graduati, non contempla a sufficienza i feriti, ed è intorno a questa classe di persone, che è così degna della sollecitudine del paese, che mi permetto di intrattenere la Camera.

Signori, in Italia vi fu un'epoca, la quale si può chiamare l'epoca eroica della nostra rivoluzione, in cui i cittadini andavano a cimentare la vita per il proprio paese, senza sapere nemmeno che cosa fossero i gradi, le medaglie od altre ricompense o vaneggi di qualsiasi specie, ma spinti solo da un impulso irresistibile di patriottismo e di entusiasmo, mossi unicamente dal sentimento del dovere e dalla fede nella causa che essi propugnavano.

Non tutti i combattimenti, che ebbero luogo nei nostri moti nazionali, nelle guerre della indipendenza, furono sostenuti da milizie regolari, in servizio comandato, o da volontari organizzati militarmente e assimilati all'esercito. Vi furono dei fatti magnanimi, delle imprese ardite, che lasciarono una traccia profonda nella storia politica e militare dell'Italia, le quali si avverarono per opera di semplici cittadini, mossi soltanto, come diceva testè, da un sentimento di patriottismo, invasi da una specie di voluttà di porre a rischio la loro vita in pro della patria.

La rivoluzione italiana bisogna prenderla quale essa è; un composto multiforme di forze e di impulsi di diversa natura, cospiranti tutti ad un medesimo fine. Per me, che un cittadino sia caduto combattendo in servizio comandato, ovvero volontario dell'Italia, che sia caduto sulle barricate di Milano o sulle alture di San Martino, per me, dico, è la stessa cosa, purchè egli provi che rimase ferito combattendo per il suo paese contro il nemico.

Tra i fatti a cui alludeva innanzi, mi permetterò di rammentare alla Camera le Cinque giornate di Milano, i fatti di Brescia e di Palermo, le imprese dei volontari nel Trentino, nella Valtellina, sul Piave, sul Tagliamento, a Cornuda, a Treviso e simili.

Parlando, per esempio, delle Cinque giornate di Milano, chi è che vorrebbe negare che questo glorioso fatto, sia per il numero grandissimo dei caduti, sia per l'importanza storica, politica e militare che esso ha avuto in ordine ai risultati finali della nostra rivoluzione, chi può negare, dico, che questo fatto non possa equipararsi ad una grande battaglia campale? Eppure, signori, se io ben osservo que-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1876

sta legge, agli articoli 3 e 4, mi pare che non contempra i feriti di questi combattimenti a cui alludo.

Se m'inganno prego l'onorevole relatore a farmene avvertito. E notate, signori, che per le Cinque giornate di Milano, questi cittadini non solo sono assistiti da un diritto, che chiamerò generico, ma da un diritto positivo. Il Governo provvisorio di Milano, dopo la cacciata degli Austriaci ebbe cura di pensare sollecitamente a questa classe di persone ed emanò un decreto, che aveva forza di legge, con cui si davano pensioni ai feriti ed alle vedove, e si stabiliva che gli orfani di coloro che erano caduti combattendo, erano adottati dalla patria, e dovevano essere allevati a spese del paese sino all'età di venti anni.

Mi piace che sia qui presente l'onorevole Correnti, il quale è stato uno di quelli che hanno firmato questo decreto del Governo provvisorio di Lombardia, e potrà attestare della verità delle mie parole.

Io feci, fino dal 1862 o 1863, allorchè la Camera sedeva a Torino, una interpellanza su questa materia. L'interpellanza fu benevolmente accolta dalla Camera; però mi si rispose quello che allora si rispondeva sempre, non solo pei feriti, ma anche pei danni di guerra, vale a dire che l'impresa nazionale non era terminata, che vi erano ancora altri tentativi in prospettiva, che vi era la liberazione della Venezia a cui si doveva pensare, che ad opera finita si sarebbe provveduto. Si sarebbe allora, per così dire, fatta la statistica di tutte queste sofferenze e di tutti i danni che i cittadini avevano patiti in pro della patria, onde portare rimedio, e recare sollievo a chi maggiormente era meritevole.

Però il Governo nazionale non fece ancora onore alla firma del Governo provvisorio di Lombardia. E siccome a noi doveva di vedere i feriti delle nostre patrie battaglie andare elemosinando, dovettero intervenire le autorità locali: ed ogni anno all'epoca della festa nazionale e della commemorazione delle cinque giornate si danno dei sussidi a queste persone. Ma ciò, vedete, non è una cosa regolare, poichè altro è dare dei sussidi, altro è che queste persone abbiano un diritto sacrosanto sancito nella legge.

Signori, le popolazioni di questi paesi furono assai aspramente provate in tutte le nostre guerre nazionali, ed in tutti i moti della rivoluzione italiana. I danni di guerra non furono mai riconosciuti nè liquidati dal Governo nazionale; e voi sapete tutti che i danni di guerra pesarono principalmente sopra le popolazioni che stanno tra il Ticino e l'Adige, poichè è là ove furono combattute tutte le grandi battaglie che si diedero in Italia dal prin-

cipio del secolo in qua. E non solo questo, ma neanche i prestiti dei Governi provvisori, sia della Lombardia, sia della Venezia, non furono mai riconosciuti, nè accettati dal Governo italiano, mentre questi prestiti erano stati fatti per procacciare l'indipendenza d'Italia. Invece il Governo fu spinto da ragioni, che io rispetto, a riconoscere i debiti lasciati in Italia dai Governi stranieri, debiti che erano stati fatti per tenere l'Italia schiava e soggetta. Ora pensate quale sorpresa deve recare a queste popolazioni il vedere in una legge di ripara- zione nazionale esclusi i loro feriti, che per esse sono cosa sacra.

Nè crediate che, allargando un poco l'articolo 3, si pregiudichi il progetto di legge, od almeno se ne renda più difficile l'applicazione e maggiore la spesa. Non si rende più difficile l'applicazione della legge, poichè il ferito non è come il graduato. Il graduato deve provare il suo grado con dei documenti che talora sono difficili a riconoscersi; invece il ferito porta con se stesso il proprio brevetto, ha in se stesso la dimostrazione del fatto che gli darebbe il titolo alla pensione; quindi la cosa è di facilissima applicazione. Basta che egli prova il fatto d'arme in cui ha toccato la ferita.

Non porta poi una spesa molto maggiore, sia perchè purtroppo la vita media dei feriti è minore della vita media degli altri cittadini, sia perchè, non trattandosi qui di gradi, le pensioni non dovranno in generale essere liquidate se non sulle basi di quello che spetta ad un semplice soldato, infine perchè le epoche di cui parlo sono molto lontane, e disgraziatamente pochi di questi individui sono ancora viventi.

Ma, signori, io credo che se ve ne fosse anche un solo, sarebbe giustizia di estendere ad esso la legge che stiamo per votare. O queste leggi non si debbono fare, oppure esse debbono avere un carattere generale, devono abbracciare tutti i casi possibili, non ci deve essere alcuna esclusione; perchè qualunque esclusione sarebbe in questo caso una ingiustizia.

Io quindi mi riassumo, e dico che se la Commissione accoglie benevolmente le osservazioni che ho fatte, mi permetterò, agli articoli 3 e 4, di presentare un emendamento in cui siano generalizzate le espressioni, togliendo tutto quello che può indicare che questa legge non è relativa se non a quelli che erano in servizio comandato, ed estendendo le disposizioni di questa legge a tutti quelli che sono stati feriti combattendo contro il nemico della patria nostra.

DAMIANI. Io approvo questa legge. Trovo che la Commissione ha disimpegnato perfettamente il suo

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1876

patriottico lavoro, e particolarmente godo di manifestare al relatore come nella sua relazione io abbia trovato tutto quello zelo, tutto quel patriottismo che dal distinto nostro collega Bertolè-Viale poteva attendersi. Però credo che non si sia interamente raggiunto lo scopo dei proponenti di questa legge. Credo che non si sia interamente raggiunto quello scopo che è nel cuore di noi tutti, cioè non si considero come noi dovevamo riconoscere, che si trattava d'inquadrare nelle forze nazionali quei tali gruppi dei combattenti per la liberazione d'Italia che fino ad ora non lo furono e che hanno diritto di esserlo, come sono inclusi, dirò meglio, come sono inquadrati nella storia del risorgimento italiano.

Per ciò che concerne i feriti e le vedove dei morti combattendo, la Commissione ha adempiuto completamente il compito suo; però altrettanto non fu fatto per i graduati che non ebbero, dirò così, la disgrazia o la fortuna di farsi ferire, o di morire, facendosi oggi rappresentare dalle loro vedove.

La Commissione avrebbe dovuto in quest'occasione ricordarsi che si trattava di compiere un grande atto di giustizia nazionale, che si trattava di approfittare dell'occasione la quale ci metteva nella posizione felice, direi, di riconoscere come tutta questa forza, sia composta di combattenti con disciplina regolare, sia di cittadini che prendevano la carabina alle loro case ed uscivano per combattere alle barricate e dovunque si presentasse il bisogno, dovesse essere considerata alla stessa maniera. La maggiore difficoltà è però posta innanzi da chi ha in mano le finanze dello Stato, che crede di opporsi, non certo perchè non sieno patriottiche le sue intenzioni e perchè non vibrino le fibre dell'animo suo ogni volta che si tratti di cosa generosa, ma per la condizione finanziaria nella quale noi ci troviamo, sempre che crede possa un nostro provvedimento creare una spesa smisurata, superiore alla potenza delle nostre finanze.

Io, come già feci altra volta, mi permetto di considerare che quando si tratta di compiere atti di suprema giustizia, o essi si riconoscono, e debbono accettarsi in tutte le loro conseguenze, o si crede che le finanze dello Stato non possano pel momento corrispondervi e allora si rimandano, attendendo a riprodurli il giorno in cui stringa meglio la necessità e il dovere.

Si può inoltre dire di questi graduati che essi si trovavano, e devesi soprattutto considerare che si trovavano in una posizione identica a quella di quanti considerammo appartenenti ad eserciti combattenti in tutte le altre provincie del regno, stabilendo per essi il diritto alle pensioni di legge. Cosa

facciamo invece pei difensori di Roma e di Venezia? Nulla, o signori, se non il riconoscimento del loro grado a titolo di onore e la facoltà di essere inclusi nella riserva.

Signori, non era cotesto il nostro dovere, non era tale la intenzione dei proponenti di questa legge, e sì che vi era modo di provvedere, se non in tutto, almeno in parte, potendosi adottare il sistema delle pensioni ridotte; ed a ciò giovava ancora l'occasione del lungo tempo passato, senza che essi avessero proseguito a servire il paese per le vicissitudini sopravvenute, e che infine i loro servizi militari e il godimento dei loro gradi non si protrassero al di là di pochi mesi per quanto gloriosi; gioverebbero pure altre considerazioni astratte, di maniera che si sarebbe facilmente fatto appello efficace all'animo patriottico ed alla loro abnegazione facendoli contentare di una diversità di trattamento consistente nella riduzione delle pensioni riconosciute come il massimo di ciò che il Parlamento poteva ad essi accordare.

Ciò non fu fatto, e ciò spero che sarà argomento di nuova legge in altra più felice occasione.

Intanto, sebbene il nostro egregio relatore chiuda la sua relazione col dire che in questo caso trattasi specialmente di provvedere agli avanzi dei combattenti per le patrie battaglie che appartengono alle provincie nelle quali non vi fu alcun Governo provvisorio; si trova nell'articolo 3 tanto che possa acquietare, credo, l'onorevole Robecchi, ma non trovo nell'articolo 5 una spiegazione abbastanza completa delle intenzioni della Commissione.

Non si tratta soltanto di provvedere ai bisogni dei mutilati, ai bisogni delle vedove, non si tratta soltanto di provvedere ai combattenti che appartennero ai corpi formati per la liberazione di Roma, ma si tratta pure di quanti combatterono in ogni luogo per la difesa della patria, per l'indipendenza sua.

Ma in questo caso come mai si potè pensare che la misera somma di 200,000 lire poteva essere sufficiente ad offrir loro un aiuto serio, un aiuto che comprendesse tutti?

Signori, giacchè si uscì dall'idea di manifestare la riconoscenza nazionale ai soli difensori di Roma e di Venezia, col nobilissimo intendimento di riparare alle omissioni in cui poterono incorrere i Governi provvisori, diveniva necessario l'essere più larghi e il mostrare come il ricorso ai rappresentanti della nazione non si faccia invano, quante volte si ha il diritto che dà l'aver difesa la patria e l'essersi trovato presente ai grandi avvenimenti della nostra liberazione.

Voi dovete convenire che duecento mila lire, e-

stese a tutti i combattenti le patrie battaglie che trovansi nelle condizioni da voi previste, sono ben misera cosa; però il coraggio, se anche per ora me ne restasse, me lo toglie l'egregio ministro delle finanze che si oppone alle domande che portano un maggior onere alle finanze dello Stato. Ma secondo me questo concorso delle nostre forze finanziarie ai combattenti le patrie battaglie, non potrà mancare tanto più che si considerano tutti quelli delle varie provincie italiane, e quindi per ora dichiaro di rassegnarmi e spero che prossimamente, in una occasione più felice, quando il ministro delle finanze che spero sia l'onorevole Depretis, non si opponga come oggi, e che non gli comandino di opporsi le finanze dello Stato, possa accogliere un provvedimento più largo che ci metta in grado di confortare se non altro la nostra coscienza di essere venuti seriamente e non così pallidamente in soccorso di coloro che hanno fatto il loro dovere verso la patria.

AMADEI. La reintegrazione dei gradi militari a coloro che li perdettero per causa politica ha la sua origine in decreti del Re Carlo Alberto, emanati nel 1848, decreti che nel 1860 furono estesi alle provincie meridionali e convertiti in legge nelle provincie dell'Italia centrale, di mano in mano che si veniva a formare il gran regno d'Italia.

Soltanto Roma e Venezia rimasero finora escluse da questa benefica disposizione. Nè la legge in discussione ripara a tanta ingiustizia. Questa legge sancisce anzi formalmente una ingiusta e immeritata eccezione, accordando a titolo di vitalizio, di sussidio, a titolo cioè quasi di elemosina agli ufficiali veneti e romani meno di quanto è stato riconosciuto, come un diritto, per gli ufficiali delle altre provincie. Di più sancisce anche un privilegio contrario al nostro tempo, contrario a tutte le leggi militari, come ha detto l'onorevole Maldini, facendo una distinzione tra coloro che hanno servito il loro paese col grado di ufficiale, e coloro che l'hanno servito come semplici militari.

Le ragioni addotte dal mio onorevole amico il deputato Alvisi sull'importanza che ha il riconoscimento dei gradi onorari non mi persuadono: quella reintegrazione onoraria mi sembra un'ironia quando viene accordata a coloro cui viene negato il diritto alla pensione. Voi dite agli ufficiali romani e veneti: in confronto ai vostri compagni delle altre provincie, vi accordiamo l'apparenza, ma vi neghiamo la sostanza del diritto.

La Commissione ha detto nella sua relazione che la dignità degli ufficiali romani e veneti non era offesa da questa legge per la speciosa ragione che le provincie di Roma e Venezia furono annesse al re-

gno italiano senza un periodo transitorio di Governo locale. Questo non è nemmeno esatto.

Il Governo provvisorio di Roma, creato dal generale Cadorna nel 1870, emanò un decreto col quale è stabilito che tutti i militari i quali dal 1849 avevano perduto il loro posto per causa politica, e che non avessero ripreso servizio sotto il Governo pontificio, erano reintegrati nella loro antica posizione. In occasione più propizia dirò per quali ragioni questo ed altri decreti della Giunta romana non siano stati convertiti in legge dopo l'annessione.

Voi, signori della Commissione, nell'approvare questo disegno di legge, che, invece di remunerare, umilia coloro che hanno preso parte a quelle grandi epopee del risorgimento nazionale che sono la difesa di Roma e quella di Venezia, non avete pensato che dimostravate un sentimento di gratitudine inferiore a quello che hanno dimostrato gli uomini del Governo pontificio. Nella capitolazione di Roma del 1870 i generali pontifici ebbero il pensiero di provvedere alla pensione degli ufficiali che avevano combattuto contro le nostre truppe e contro i nostri volontari nel 1867. E lo Stato ora paga esattamente la pensione anche agli ufficiali delle legioni straniere, che potevano dirsi corpi franchi.

Voi, onorevole presidente del Consiglio, nel limitare la somma complessiva a lire 200,000, nell'accordare, cioè, dopo tante promesse, altre 150,000 lire di più dei vostri predecessori, a questo scopo, non avete pensato che forse dovete alla iniziativa generosa di coloro che sussidiaste a stento l'altissimo onore di trovarvi in questo momento alla testa del Governo italiano. (*Mormorio*)

Sì, o signori, il progetto di legge in discussione non è nè giusto nè logico; non rimunerà ma umilia.

Non è giusto perchè sancisce una eccezione a danno dei militari romani e veneti. Non è logico perchè la reintegrazione del grado è in apparenza e la nega in sostanza. Non rimunerà cittadini benemeriti della patria con il diritto alla pensione estensibile alle vedove ed agli orfani, ma li umilia con un assegno annuo vitalizio che ha il carattere di una elemosina.

Nonpertanto noi ridotti a questi ultimi giorni, dopo quattro anni di continua aspettativa, di continue promesse, non ci sentiamo la forza di respingerlo; noi procureremo di fare passare alcuni emendamenti, ma ad ogni modo la voteremo; la voteremo perchè al disopra di tutte le considerazioni, perchè più forte di ogni considerazione, è lo strazio di vederci quasi ogni giorno stendere la mano per vivere da coloro che sono caduti feriti accanto a noi nelle guerre nazionali. Lo voteremo cioè per gli ar-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1876

ticoli 3 e 4 che stabiliscono le pensioni per i mutilati ed i feriti; che ci permettono finalmente di compiere il più santo dei nostri doveri verso quelli che hanno tutto sacrificato per il proprio paese.

PERICOLI. Io dichiaro francamente che voterò a favore di questa legge; non ostante io credo che le disposizioni in essa contenute, non soddisfino a tutti i legittimi desiderii, non diano tutte quelle riparazioni che sarebbero ragionevoli ed opportune a favore degli ufficiali veneti e romani dei disciolti eserciti del 1848 e 1849 che fin qui son stati sempre dimenticati. Perchè a me sembra che una ragione pratica induca a non frapporre ostacoli di sorta all'approvazione di questa legge.

Sono già quattro anni dacchè l'onorevoli Cerroti prima, e sono due anni dacchè l'onorevole Alvisi insieme ad un numero molto considerevole di noi, sedenti in diverse parti della Camera, hanno insistito perchè una legge fosse deliberata in proposito.

La Giunta parlamentare composta di membri delle diverse parti della Camera, favoriva il progetto; però sono passati quattro anni e siamo all'ultima delle sedute che si terranno in questo anno, e prima di oggi la legge non è potuta venire in discussione. Non vorrei dunque che per migliorare questa legge noi la facessimo naufragare.

Io accetto quindi le disposizioni della legge, per quel che si riferisce alla reintegrazione dei gradi, e alla pensione ai feriti, ai mutilati ed alle famiglie di coloro che sono caduti combattendo per la libertà e indipendenza della patria.

Quanto al punto che riguarda alle pensioni, io avrei desiderato che, piuttosto che un riparto eseguito in modo indeterminato del fondo assegnato, si fosse invece fatto con quella proporzione e con quelle norme con le quali si assegnano le pensioni. In questo modo il criterio del riparto sarebbe stato proporzionale al fondo delle lire 200 mila da ripartirsi, e tenuto conto del numero di coloro che avrebbe dovuto parteciparvi si sarebbe formata un'aliquota, e la Corte dei conti, liquidando colle norme generali di legge, avrebbe applicato l'aliquota in luogo della pensione. Così l'eccezione sarebbe finita colla legge, sarebbe stata giustamente motivata coll'interruzione del servizio, e colle ragioni che richiedevano una legge speciale, e nell'esecuzione non vi sarebbe stato altro a fare che applicare la legge. Sarebbe di più stato tolto il carattere di sussidio che umilia; sarebbe stata stabilita una norma eguale per tutti; e le leggi generali, come dissi sulle pensioni, con certe limitazioni derivanti dal caso, avrebbero potuto avere applicazione in questa legge.

Però, ripeto, a me sembra che oggi sollevare una questione per cambiare uno dei criteri della legge,

sia inutile; perciò accettando anche questa parte del proposto disegno di legge, prego vivamente la Commissione e l'egregio suo relatore a voler cercare modo (e su ciò mi permetterò in seguito di presentare un emendamento) per cui sia tolto il carattere di sussidio che viene dato a questo assegno vitalizio.

All'articolo 3 si parla di *ricompensa nazionale*, come titolo generico dell'assegno vitalizio che vuole accordarsi; ora, a me pare che fra il carattere di ricompensa nazionale e il sussidio non esista quel correlativo naturale che dovrebbe esservi. Ricompensa nazionale suppone un titolo, un diritto; io desidero che questo assegno venga di preferenza dato a quelli che ne hanno maggior bisogno; ma non vorrei che ciò fosse espresso nella legge, in modo che obbligasse chi domanda l'assegno a dimostrarvi che egli non ha a provvedere altrimenti alla sua sussistenza.

Io veggio in un articolo della legge che si parla di escludere coloro che si trovassero impiegati o pensionati dallo Stato o avessero altrimenti una posizione sociale *colla quale provvedere alla loro sussistenza*.

Questi che domandano dunque dovranno dimostrare che non hanno mezzi di provvedere alla loro sussistenza, perchè la Commissione possa ammetterli al beneficio di questo assegno. Ciò mi pare troppo, o signori. A me pare che noi dobbiamo escludere l'idea del sussidio, perchè quest'idea non corrisponde ai precedenti, perchè non corrisponde al concetto della ricompensa nazionale, perchè mi pare che umilia, come ho detto, quelli che devono riceverla. Mi pare che non abbia precedenti una simile disposizione, in quanto che in tutti gli assegni fatti in casi congeneri, e che si sono riconosciuti diritti o accordate ricompense nazionali, si è sempre escluso il concetto del sussidio.

Io non credo conveniente di indicare i casi; ma voi, o signori, avete ben compreso che in tutte le circostanze nelle quali la Camera, in casi analoghi, o ha applicate le leggi generali, o ha creduto di stabilire delle eccezioni, essa ha sempre escluso il carattere di sovvenzione.

Ma dissi che il carattere di sussidio non risponde neppure al concetto di ricompensa nazionale. Al principio dell'articolo 5 si dice: « A titolo di ricompensa è accordato un assegno annuo vitalizio, ecc. »

Ora io dico che se crediamo di accordare una ricompensa nazionale, questo non debba essere un sussidio.

La ricompensa nazionale si collega coll'idea del merito di chi deve riceverla per l'azione che esso ha fatto, non per lo stato di maggiore o minore biso-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1876

gno che abbia. Come dunque si potrà negare la ricompensa nazionale a chi ha partecipato all'azione che voi credete di ricompensare solo perchè colui che dovrebbe averla ha il pane con cui sostenere la vita?

Nè credo che avendo sostenuto questa tesi, io pregiudichi la causa di coloro che avranno diritto al riparto, perchè sono certo che nessuno di quelli i quali sentono di non avere bisogno di questo assegno, vorranno farne domanda alla Commissione, danneggiando così gl'interessi di quelli che sono stati loro compagni, e che se sono stati compagni di gloria, lo furono insieme di sventura, nell'aver dimenticati e disconosciuti i loro diritti fino a questo giorno.

Io dunque, mentre credo che sia logico, che sia conveniente di escludere questo carattere di sussidio, trovo che questo non danneggia per nulla il concetto della legge, anzi lo seconda: trovo che non danneggia l'interesse dell'erario, perchè il fondo resta quello che è; e trovo che non danneggia nemmeno materialmente gli interessi di quelli ai quali l'assegno dovrebbe darsi, perchè ritengo che nessuno di coloro i quali si trovano favoriti dalla fortuna, vorranno, promuovendo una domanda danneggiare così i loro compagni.

Quindi, mentre io dichiaro che voterò questa legge, mi riservo di presentare un emendamento per correggere l'articolo 3 nel senso che ho indicato.

RUSPOLI EMANUELE. Questa legge, come già vi ha dimostrato l'onorevole Pericoli, alle idee del quale in gran parte io mi associo, richiederebbe moltissime modificazioni; ma io comprendo che nelle condizioni nelle quali sono fatte le discussioni mattutine, difficilmente potranno ottenersi tutti quegli emendamenti che sono richiesti, non dirò per migliorare la legge, ma perchè la legge corrisponda almeno al suo titolo.

Le parole dell'egregio relatore sono splendide, come lo rammentava l'altro ieri il mio amico Malдини:

« Animata dal desiderio di risolvere questa questione, nella quale si comprendono per la nazione un sacrosanto dovere di riconoscenza da pagare, e per alcuni cittadini un legittimo credito di benemerita da esigere, ecc. »

Dopo queste parole, veramente io credo che le disposizioni contenute nella legge non siano sufficienti.

Vi dimostrava già l'onorevole Pericoli che non sembra conveniente offrire un sussidio a persone alle quali noi riconosciamo un credito. Ma lasciando da parte, come già dissi, tutte quelle riflessioni che richiederebbero addirittura la completa trasforma-

zione della legge, io mi limito a rammentare all'onorevole ministro, alla Commissione ed alla Camera certe dimenticanze, che veramente, come dissi, non fanno più corrispondere la legge al titolo che le è stato dato.

Il progetto di legge porta la reintegrazione dei gradi, cioè la reintegrazione dei diritti degli ufficiali del Governo del 1848 e 1849. Ma che cosa si doveva fare, signori? Chi si trova in prima linea? Gli antichi ufficiali per lo meno, quelli che facevano professione di armi, quelli che avevano consumata la loro esistenza alla carriera militare, le cognizioni dei quali non si prestavano ad altra professione; quelli infine che, arrivati i rivolgimenti del 1848 e 1849, già soldati, furono il nucleo intorno al quale si riunirono tutti quegli animosi volontari che hanno così scritta una delle più belle pagine della storia nostra.

Appena i Governi d'Italia risposero alle aspirazioni dei popoli italiani, inalberando la nuova bandiera nazionale, voi avete veduto questi ufficiali smentire quasi quel passato che in alcune delle nostre provincie si rimproverava loro, e dimostrare che come sapevano essere soldati dell'ordine, sapevano anche essere soldati dell'indipendenza e della libertà.

Questi tennero alta la nuova bandiera nazionale e come avevano acquistati dei gradi nell'ignavia, ora gli acquistavano sul campo di battaglia, ora gli acquistavano colle loro fatiche, e col loro coraggio.

Vedi però strana incoerenza degli eventi umani! Arriviamo noi, ossia, arriva il Governo nazionale, il Governo riparatore, non Ministero riparatore, ebbene, che cosa fa? Riconosce a quei militari i diritti che avevano acquistati servendo gli antichi Governi prima del risorgimento del 1848 e 1849; riconosce loro quei diritti che avevano acquistati non essendo altro che soldati dell'ordine, e nega loro quei diritti che avevano acquistati essendo soldati della libertà, soldati dell'indipendenza.

Credo di avere il diritto di dire che è una vera incoerenza degli avvenimenti umani. Eppure, o signori, questo è quello che ha fatto il Governo.

Per rendersi conto esatto delle cose, bisogna conoscere come veramente si sono passate. Quando, come dissi, gli ufficiali dell'armata italiana, combattendo, faticando, esponendo la vita, ottennero nuovi gradi, che cosa avvenne nelle restaurazioni? L'aver difesa la patria, l'aver combattuto per l'indipendenza sotto la bandiera della nazionalità e della libertà, fu un atroce delitto per i Governi restaurati.

E si cominciò col retrocedere questi ufficiali ai

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1876

gradi antichi. Si disse loro: i gradi antichi furono acquistati legalmente, ma questi, che avete acquistati combattendo per questi rivoluzionari principii dell'indipendenza della patria, non sono legali.

Retrocessi ai gradi antichi, non potevano fare altro che rassegnarsi.

Sorto il Governo unitario nazionale, questi pubblicava un decreto col quale gli ufficiali delle provincie romana e venete venivano reintegrati ai gradi da cui erano stati destituiti.

Costoro vengono alla liquidazione della loro pensione: come gliela liquidano? Col grado col quale li hanno trovati, che era il grado al quale erano stati retrocessi dai Governi restaurati. Per conseguenza, ecco che la pensione non viene loro liquidata per quel grado che avevano acquistato militarmente, ma per quello che avevano acquistato come strumenti di polizia. Mi perdonino, non è già che io voglia offendere quegli ufficiali, i quali hanno dimostrato così altamente come l'italiano sa fare anche il soldato, oltre a saper mantenere l'ordine nel proprio paese.

Quei decreti dunque, mentre riconoscono i diritti che provenivano dall'aver servito i Governi passati, negano loro quei diritti che avevano acquistato servendo sotto quella bandiera che definitivamente sventola nell'Italia tutta. Ora, a questa dimenticanza io vorrei che si riparasse. Mi si addurranno le difficoltà finanziarie? Forse si invocheranno le colonne d'Ercole che si invocarono in altri tempi in questa Camera; ma io credo che la difficoltà finanziaria non possa in questa Camera essere avanzata ragionevolmente, poichè trattasi di pochi individui e di somme esigue. Infatti, se anche mantenesse la somma che avete destinata, con questa si potrebbe, io credo, provvedere a tutto.

Altrimenti, perchè mai avete fissata una somma di 200,000 lire per renderne impossibile l'erogazione con tante restrizioni? Io penso che tutte quelle restrizioni faranno sì che rimarrà a spartirsi questo sussidio fra pochi.

In verità sarà un magnifico sussidio; ma ingiustamente distribuito. Di più, mi sembra che si possa ingrandire un poco la cifra già destinata, e togliere quelle restrizioni, per riparare ad una ingiusta dimenticanza.

Io faccio appello all'onorevole ministro della guerra, il quale meglio di ogni altro comprenderà come non debbano essere dimenticati coloro che hanno fatto professione d'armi, che si sono consacrati alla militare carriera, acquistandovi un modesto grado in tanti anni (poichè prima i gradi non si acquistavano rapidamente come ai giorni d'oggi).

Non si dirà mai, io spero, che il Governo italiano

ha riconosciuto l'operato delle censure dei Governi restaurati.

Queste censure di scellerata memoria fu l'atto più inconsulto, più irreflessivo dei Governi reazionari. Io comprendo e so compatire quanto ogni altro le passioni e le esigenze che si agitano alla restaurazione di un Governo rovesciato violentemente dalla sua sede; ma io credo che lo stesso Governo pontificio siasi ora pentito di avere in quel momento di rancori e di vendette sostituito l'arbitrio e la vera reazione là ove doveva solo dettare e giudicare la legge.

Io potrei citare dei casi particolari. Per esempio, prenderò un nome abbastanza cognito; Calandrelli.

Il colonnello Calandrelli fu soldato per trenta anni, ed era solo giunto ad essere capitano. Parlo di ambidue i fratelli, i quali sono una gloria della nostra città quando si pensa alla difesa del 1849. Ebbene, giunti a capitano, i due Calandrelli sono quelli che hanno diretta l'artiglieria nella difesa di Roma. Sono stati ambidue ministri della guerra; non so qual grado non avrebbero potuto avere se l'avessero voluto, e non furono che colonnelli mentre esercitarono funzioni da generale. Vedete che, quando si potevano scrivere i propri brevetti da se stessi non ne fecero abuso. Il Governo restaurato li spogliò dei gradi valorosamente acquistati, e furono nuovamente retrocessi al grado di capitano, dopo avere servito trent'anni, ed averne passati altri venti o nelle prigioni o nell'esilio. Ed oggi si regola loro la pensione col grado di capitano; si riconosce l'operato dei Governi restaurati, togliendo loro quei diritti che avevano acquistati nella difesa di Roma.

Nello stesso caso si troverebbe se visse l'altro fratello Calandrelli, il quale pure anche fuori d'Italia ha portato altamente il proprio nome dirigendo le operazioni del genio e dell'artiglieria nella difesa di Silistria.

Ora siamo chiamati a fissare le sorti di questi uomini che da tanto tempo aspettano dai legislatori del loro paese un atto di giustizia, di gratitudine (perchè io la sento altamente questa gratitudine); che cosa diamo noi ora che parliamo di diritti, che parliamo di reintegrazione di gradi? Non daremo nulla?

Io capisco che la cifra che voi assegnate è troppo meschina, tanto più meschina, quando accordate tanto in onorificenza. Voi accordate a costoro la divisa dei gradi che hanno acquistati, gli date il diritto alla distinta di generale ad un uomo cui date d'altra parte una pensione di sergente. Io non so quanto militarmente sia opportuno il fare questo, perchè la divisa militare richiede anche nell'essere

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1876

portata quella convenienza esteriore (non bastano i meriti personali che non si portano scritti sulla fronte), che è necessaria a chi porta la rispettata divisa dell'esercito. Ed io non so se con questa misura, codesta convenienza sia garantita.

Ma, in ogni caso, io raccomando questi dimenticati alla giustizia della Camera e del Ministero; tanto più che qui in Roma almeno non si tratterà che di una ventina d'individui i quali già godono di una pensione, e per cui dovrebbe essere compensata la differenza fra la pensione che godono e quella alla quale hanno diritto. Ma non è già a questa somma meschina che io annetto importanza, ciò che mi addolorerebbe sarebbe una dimenticanza da parte del Parlamento italiano, verso coloro che tutto speravano e tutto sperano dalla giustizia degli eletti della nazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Correnti che è iscritto nella discussione generale, si riserva di parlare dopo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BERTOLÉ-VIALE, relatore. Alle molte obiezioni che furono fatte al progetto di legge della Commissione io potrei rispondere trincerandomi dietro l'opinione unanime della Commissione alla quale questo progetto venne deferito. E potrei dire agli onorevoli oppositori, che essi tendono ad essere più realisti del Re; giacchè non può sfuggire a nessuno come siano membri della Commissione i proponenti della legge per iniziativa parlamentare.

Però io non mi limiterò a fare questa troppo laconica risposta. Io capisco al pari di tutti, che quando si tratta di argomenti i quali ci ricordano fatti gloriosi per la patria nostra, vibrano in molti le fibre più generose del cuore, e posso assicurare la Camera che questo modo di sentire è condiviso dai vostri colleghi della Commissione. Essa non si è dissimulata nessuna delle obiezioni che ha inteso fare a questo progetto di legge, essa lo ha discusso molto lungamente e molto coscienziosamente; essa ha considerato che sono lunghi anni che questo progetto si presenta alla Camera, ora sotto una forma, ora sotto un'altra: ma finalmente, dopo lunghe discussioni, si riuscì a trovare quella soluzione che parve giusta, che parve essenzialmente pratica, e allora l'accordo si stabilì facilmente fra tutti coloro che erano incaricati di riferirvi su questa questione.

Vediamo ora il valore di una parte delle obiezioni che furono fatte. Da taluno degli oratori venne fatta addirittura una carica a fondo contro la Commissione, si pronunziarono persino delle parole aspre.

L'onorevole Maldini, per esempio, ha detto che

abbiamo fatto una legge aristocratica; è una frase ad effetto; ma se l'onorevole Maldini avesse pensato un momento a coloro che compongono questa Commissione, si sarebbe certo trattenuto dal pronunziare quella dura parola.

Non è certamente a degli uomini che hanno combattuto dal 1848 in poi, e siamo parecchi in questa Commissione, ai quali si possa imputare di non riconoscere, di non apprezzare altamente il patriottismo di tutti coloro che concorsero con essi a combattere per la indipendenza e per la libertà italiana.

Esaminiamo brevemente quali erano i concetti direttivi delle leggi che sono state proposte.

L'onorevole nostro collega Bertani aveva formulato un progetto di legge composto di tre soli articoli; egli mirava a provvedere di pensione tutti coloro che combattendo per la causa italiana negli anni 1848 e 1849 e per la liberazione di Roma nel 1867 erano stati feriti, mutilati, nonchè alle famiglie dei morti.

Ebbene, di questa parte del progetto di legge la Commissione unanime vi propone l'accettazione.

Il progetto Alvisi, firmato da molti altri onorevoli colleghi, era molto più largo. Si domandava con quel progetto: primo la reintegrazione dei gradi; secondo, il riconoscimento del diritto alla pensione inerente ai gradi riconosciuti; terzo, provvedere ai feriti ed alle famiglie dei morti.

Per il terzo provvedimento non vi potevano essere divergenze, e fu adottato. Quanto al primo provvedimento, cioè a dire la reintegrazione dei gradi la Commissione non poteva non essere unanime nel riconoscere tutta l'importanza dei fatti politici accaduti in quei memorabili anni del 1848 e 1849, e quindi vi ha proposto gli articoli che provvedono a codesta reintegrazione.

Siccome però la Commissione apprezza assai i gradi militari e crede che bisogna mantenere ad essi tutto il prestigio che debbono avere per l'esercito nazionale, ha voluto circondare quella reintegrazione con quelle norme e cautele che valgono a escludere da essa tutti coloro che se ne fossero resi immeritevoli. E su tale proposito crede che la Camera sarà pienamente assenziente colla Commissione.

Rimaneva a risolvere la questione più grave, quella che si dibatte da molti anni, il diritto cioè alla pensione.

Eh! signori, se noi avessimo potuto seguire solamente l'impulsi del cuore, avessimo forse potuto proporvi di riconoscere il diritto alla pensione; ma noi abbiamo dovuto considerare che siamo legislatori e come tali dobbiamo fare la giustizia, e

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1876

la giustizia per tutti, quindi abbiamo dovuto misurare le conseguenze di una tale proposta.

Signori, quale è la base della nostra legislazione non solo ma anche di quella di tutte le nazioni di Europa in materia di pensioni? Per acquistare diritto a pensione che cosa si richiede? Si richiede un numero di anni di servizio che la legge determina...

ERCOLE. Ci sono i servizi straordinari.

BERTOLÈ-VIALE, relatore. I servizi straordinari, onorevole Ercole, sono contemplati nelle leggi delle pensioni militari; ed allorché un militare è ferito, amputato, o morto non c'è più prescrizione per gli anni di servizio appunto come si propone nel nostro articolo 3 del progetto di legge, mentre per gli altri casi, per i servizi ordinari cioè, si richiede il numero di anni di servizio che la legge determina.

Ora, o signori, esisteva una tale condizione per i cittadini italiani di cui si parla nei progetti sottoposti alle vostre deliberazioni? La risposta è agevole. Questi cittadini, affrontando pericoli, abbandonando taluni la loro professione, altri la loro posizione sociale, affrontando anche la morte, hanno servito la causa nazionale valorosamente; il proprio paese nobilmente, ma per quanto tempo? Evidentemente per poco tempo. Alcuni servirono per diciotto mesi, altri per un anno, altri per sei mesi, di guisa che manca la base legale per il diritto alla pensione.

Si dice, ed era proposto vagamente nel progetto di legge d'iniziativa parlamentare, si dice: riconosciamo loro il tempo trascorso dal 1848 o 1849 fino all'epoca delle singole annessioni alla patria comune quale tempo utile di servizio per il conseguimento della pensione? Ma come si può riconoscere un servizio che non è stato prestato? Nel 1865 il Parlamento italiano fece una legge, la quale mirava appunto a calcolare come tempo utile di servizio il tempo trascorso dalla cessazione del servizio per causa politica negli anni 1848 e 1849 fino al 1859 ed al 1860, per tutti coloro che in questi ultimi anni ripresero il servizio. Ma quella legge non si attaglia al caso nostro.

Da taluno si osserva che si tratta di caso eccezionale.

È certo che i valorosi difensori di Roma e di Venezia meritano i maggiori riguardi, perocché non sono intervenuti, per essi, come in altre parti d'Italia, quei periodi transitori di Governi provvisori durante i quali si fece luogo a delle reintegrazioni ed a riparazioni per coloro che nel 1848 e nel 1849 avevano prestato il braccio loro alla difesa della

libertà e dell'indipendenza; ma il diritto alla pensione non si può legalmente ammettere.

Si dice che a coloro di cui si tratta in questa proposta di legge, si poteva dare almeno un'aliquota della pensione.

Ma, o signori, il dare ad essi un'aliquota della pensione sarebbe sempre una violazione della nostra legislazione generale; e poi, o sia aliquota di pensione o sia pensione spettante, è la Corte dei conti sempre che la determina; ma la Corte dei conti se voi non presentate i documenti dai quali apparisca che si ha il numero degli anni voluti dalla legge pel conseguimento della pensione, vi risponde: voi non avete diritto alla liquidazione della pensione perocché vi manca il diritto acquisito per il disposto della legge.

Vorrebbe il Parlamento fare una legge irrisoria? Non è possibile. Ma si ripete: calcolate voi, legislatore, come utile il tempo in cui questi cittadini non hanno servito? Ebbene, signori, cosa ha fatto il Parlamento italiano nel 1871? Ha fatto una legge di riforma per 2000 circa ufficiali. Ora, rammentate voi quali siano state le disposizioni e gli effetti di quella legge? Permettetemi che io ve le ricordi.

Signori, le disposizioni della legge del 1871 erano le seguenti: secondo la nostra legislazione sulle pensioni militari chiunque ha meno di otto anni di servizio, non ha diritto che ad una gratificazione di tre mesi di stipendio, chiunque ha un servizio maggiore di otto anni e fino ai venti anni, ha diritto ad un assegno temporario ragguagliato a tante quote di pensione calcolate sul *minimum* della pensione, del grado di cui uno è rivestito, quanti sono gli anni di servizio; ma l'assegno si corrisponde soltanto durante la metà del numero degli anni di servizio; così chi ha 12 anni di servizio ed il grado, supponete, di capitano, ha diritto a tante quote del *minimum* della pensione di capitano per 6 anni e poi più nulla; e così fino ai 20 anni di servizio.

S'incomincia ad aver diritto ad un assegno vitalizio quando si ha 20 anni di servizio, notate, signori, un *assegno vitalizio*, il che vuol dire che questo assegno non è trasmissibile neppure in parte alla vedova e alla famiglia dopo la morte di colui che ne gode.

Per avere diritto poi alla pensione occorrono 25 anni di servizio per i gradi inferiori e 30 per i gradi superiori.

Or bene: per effetto della legge del 1871 essendosi riformati più di 2000 ufficiali, se si fosse dato loro un assegno per una volta tanto, ovvero per un periodo più o meno lungo di tempo ma temporario a tutti coloro che non avevano i 20 anni di servizio, per modo che nella loro vecchiaia molti fra essi

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1876

sarebbero stati ridotti alla miseria, ciò evidentemente sarebbe stato una vera crudeltà, una vera barbarie da parte del Governo. Ebbene cosa ha fatto il legislatore? Ha fatta una legge nella quale si dice: questo assegno cui avevate diritto per un periodo di tempo determinato, io ve lo costituisco vitalizio, epperò chi aveva a mo' d'esempio 18 anni di servizio, avrà tante quote del *minimum* della pensione, cioè i 18 *trentesimi* od i 18 *venticinquesimi*, secondo il grado rispettivo, vita naturale durante invece che avere codesto assegno per tempo limitato; ossia per nove anni soltanto. Ma non si andò più in là.

Ora voi capite facilmente che se si facesse una eccezione per i cittadini che noi consideriamo in questa legge, bisognerebbe rivedere anche l'altra legge; perchè una grandissima parte, per non dire tutti quegli ufficiali a cui avete dato il trattamento della legge 1871, erano precisamente coloro che avevano combattuto nel 1848 e 1849 in Sicilia, in Lombardia, a Venezia e a Roma.

Dunque voi vedete, onorevoli colleghi, che non basta ragionare col cuore, bisogna ragionare ancora con la giustizia e con l'equità del provvedimento che si vorrebbe applicare in confronto ai provvedimenti analoghi già stabiliti per legge.

Altre molte considerazioni potrei svolgere ma non lo farò perchè temerei di annoiarvi.

E dopo ciò, che cosa si è detto la Commissione? Si è detto: pur dobbiamo far qualche cosa per questi cittadini, i quali avendo sacrificata una posizione, un'arte, una professione, delle sostanze, si trovano oggi nella vecchiaia in condizioni deplorabili. E l'unico mezzo per fare questo qualche cosa si è di svincolarci dalle prescrizioni della nostra legislazione, perocchè se volessimo applicare la vigente legislazione creeremmo una ironia, in quanto che la Corte dei conti avrebbe rigettato tutte queste domande.

Fu allora che si disse: diamo a coloro che si possono trovare in determinate condizioni, a titolo di ricompensa nazionale, un assegno vitalizio.

Da taluno si osservò: codesta è una elemosina! Ma, signori, allora è elemosina anche per tutti quegli ufficiali che hanno meno di 20 anni di servizio? Ma in coscienza: può chiamarsi elemosina un assegno vitalizio dato dalla nazione ed a titolo di ricompensa nazionale? Ma non è peggio mille volte oggi, che avete per questi cittadini nel bilancio una somma di 50,000 lire a titolo di sussidio? Ma un assegno vitalizio è una pensione, signori, è una pensione che si può nobilmente accettare e che non umilia nessuno.

Dunque, o signori, riassumendomi dirò che i tre

concetti direttivi che hanno guidato la Commissione nelle sue conclusioni sono i seguenti:

Primo, riconoscimento dei gradi conferiti negli anni 1848 e 1849 dai vari Governi nazionali, quale affermazione di quella gloriosa epopea nazionale.

Secondo concetto: provvedere di pensione, secondo le leggi militari, tutti coloro che furono feriti, mutilati, resi inabili al lavoro, ed alle famiglie dei morti, combattendo per l'indipendenza italiana in quegli anni, ed anche per quelli di Roma del 1867, cioè della spedizione di Mentana. Terzo concetto: a titolo di ricompensa nazionale, che era la sola soluzione pratica, crediatelo pure, dare un assegno vitalizio a coloro che si trovano in determinate condizioni.

Spiegato così chiaramente il concetto generale che informa la legge proposta, mi pare che queste spiegazioni debbano servire, in parte almeno, di risposta alle obiezioni che vennero fatte da taluni dei nostri onorevoli colleghi.

Mi rimane però a dare qualche risposta e ciò farò in poche parole.

L'onorevole Maldini disse che non si faceva distinzione tra i graduati ed i militi; ed è questa idea, credo, che l'ha indotto a dire che era una legge aristocratica.

Ma, onorevole Maldini, ella si è dimenticato assolutamente che ha fatto parte di una delle tante Commissioni che dovevano riferire su questa legge.

Io prendo qui la prima relazione fatta dal nostro collega l'ex-deputato, generale Cerroti, ed in questa relazione trovo un quadro che enumera tutti i Veneti che potevano essere ammessi a fruire di pensione, ma dei militi non ne vedo iscritto alcuno; sono tutti ufficiali.

D'altronde poi io non so se si possa ammettere il riconoscimento dei gradi per i militi. Un milite, che ha servito, quando è congedato col grado di caporale o di sergente, nessuno si sognerebbe mai di riconoscergli tale grado, e chiamarlo: signor caporale o signor sergente. Ritorna semplice cittadino come un altro. Mentre invece per gli ufficiali la cosa cambia. In altri termini per l'ufficiale il grado è una carriera, per il soldato o graduato di bassa forza è una posizione soltanto a tempo limitato.

L'onorevole Maldini chiese: chi ripartirà l'assegno? Ma francamente, è probabile che noi non ci siamo fatti capire, ma mi pare che l'articolo 6 della legge dica chiaramente come e chi deve ripartire gli assegni.

Codesto articolo dice che una Commissione nominata con decreto reale, a cura dei ministri della guerra e della marina, determinerà questi assegni, ecc., ecc.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1876

Uno dei nostri onorevoli colleghi, credo l'onorevole Pericoli, ha detto che avrebbe voluto che il riparto degli assegni fosse fatto soltanto secondo il grado. (*No! no!*)

Mi pare di aver inteso così; se non è tanto meglio. E qui darò una spiegazione.

Avete veduto che la Commissione nel secondo comma dell'articolo 6 ha detto:

« La ripartizione di detta somma in altrettanti assegni vitalizi sarà fatta da apposita Commissione in base al grado esercitato ed all'entità dei servizi resi. »

Ebbene, giacchè si fanno delle critiche, si sappia perchè si è messa questa disposizione.

Non è la Corte dei conti che deve liquidare quegli assegni di cui all'articolo 5, perchè se ciò dovesse essere, questa legge sarebbe proprio una legge di ironia, giacchè la Corte dei conti rimanderebbe tutte queste domande senza liquidare nessuna pensione. Per conseguenza si è stabilita una Commissione, la quale ha poteri discrezionali per giudicare come ed in quali proporzioni stabilire le quote dei singoli assegni. Si dirà: ma potreste prendere per base il grado. No, signori; ciò non sarebbe perfettamente equo. Supponete, per esempio, che due difensori di Roma avessero tutti e due lo stesso grado; supponiamo il grado di tenente-colonnello. Caduta la repubblica di Roma, uno di questi fu imprigionato dal Governo pontificio, messo in carcere, come ci sono pur troppo degli esempi. Un altro invece fu lasciato a casa sua tranquillamente. Ora è evidente che quello che fu carcerato e che soffrì la prigionia od i ferri per parecchi anni, merita, secondo me, più riguardi di quello che fu lasciato a casa sua. Quindi è che, siccome non si tratta di diritti acquisiti, ma di un assegno dato a titolo di ricompensa nazionale, da un potere discrezionale, la Commissione ha creduto di scrivere nella legge le parole: *in base al grado riconosciuto ed all'entità dei servizi resi*, appunto per lasciare alla Commissione che delibererà un potere discrezionale sulle basi di un principio equo e giusto.

L'onorevole Robecchi ha domandato alla Commissione se la legge contemplava anche i feriti ed i morti delle cinque giornate di Milano e della eroica difesa di Brescia.

Io posso, a nome della Commissione, assicurare l'onorevole Robecchi che quei valorosi sono compresi tanto nell'articolo terzo quanto nell'articolo quinto.

Certo, se io devo manifestare la mia opinione schiettamente, posso dire all'onorevole Robecchi che difficilmente i titoli di quei cittadini presentati alla Corte dei conti per la liquidazione delle pen-

sioni, avranno valore, perocchè, secondo le prescrizioni della legge sulle pensioni, i titoli od i documenti saranno difficilmente ritenuti validi, trattandosi di corpi non regolarmente costituiti, come furono di poi i corpi dei volontari nelle guerre successive. Ma ad ogni modo, se quei benemeriti non troveranno favore presso la Corte dei conti, certamente lo troveranno presso la Commissione da nominarsi per l'applicazione dell'articolo 5, in cui, nel primo comma, è detto:

« A titolo di ricompensa nazionale è accordato un assegno annuo vitalizio:

« a) ai cittadini ed alle vedove ed agli orfani dei cittadini che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 3, e non possano comprovare il regolare arruolamento o la regolare investitura di grado per parte di uno dei Governi nazionali a senso dell'articolo 4. »

Dunque in quell'articolo sono compresi, secondo il concetto della Commissione, i cittadini feriti e le famiglie dei morti combattendo tanto sulle barricate di Milano, come nella difesa di Brescia. In sostanza la Commissione non ha escluso nessuno, ha cercato di esprimere il concetto il più largo per comprendere tutti i fatti gloriosi che sono succeduti nell'epoca fra il 1848 e il 1849, e nell'anno 1867 sotto Roma.

L'onorevole Damiani, che io debbo anzitutto ringraziare per la benevolenza che ha usato alla Commissione e per le cortesi e gentili espressioni all'indirizzo del suo relatore, avrebbe voluto fosse ammesso il diritto alla pensione, o almeno ad una pensione ridotta.

Io spero che le spiegazioni che ho date dianzi avranno valso, se non a contentarlo, almeno a persuaderlo, che la Commissione non poteva fare diversamente.

Ma l'onorevole Damiani ha ancora soggiunto che la somma totale di 200,000 lire gli sembrava meschina.

Ora è debito mio far notare all'onorevole collega che colle 200,000 lire si deve provvedere agli assegni vitalizi soltanto, e non sono in esse comprese le pensioni di cui all'articolo 3, e questo è un altro carico al bilancio, di cui bisogna tenere conto all'onorevole ministro delle finanze.

L'onorevole Amadei ha affermato una cosa che, mi permetta che io lo dica, non è precisamente esatta. Egli ha detto che, a cominciare da Carlo Alberto, si è fatta la reintegrazione nei gradi mano a mano che si sono fatte le annessioni delle varie provincie italiane.

Ora badi bene l'onorevole Amadei che codesta reintegrazione nei gradi non è così larga come egli

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1876

la concepisce. Il primo decreto di Carlo Alberto del 1848 ha riconosciuto i gradi a coloro che li avevano perduti per causa politica nel 1821; ma intendiamoci bene, a coloro che appartenevano all'esercito regolare solamente, e poi ha dato un grado di più ogni dodici anni ad ognuno di essi per la liquidazione della pensione.

Questo stesso decreto fu poi esteso con decreto del luogotenente del Re, dal compianto Farini, a Napoli per le provincie napoletane.

Se poi l'onorevole Amadei osserva tutti gli altri decreti che furono fatti via via che le provincie italiane si annettevano alla patria comune, vedrà che il concetto informativo di essi è sempre stato quello della reintegrazione dei gradi per coloro che li avevano perduti per cause politiche, ma che servivano prima in un esercito regolare, nè si è mai fatto decreto nè legge per riconoscere i gradi a coloro che avevano avute nomine direttamente dai Governi costituitisi in Italia durante gli anni 1848 e 1849, come non si è mai riconosciuto il diritto alla pensione. Un solo decreto di questo genere è stato quello che fece il dittatore Farini a Modena e Parma, mediante il quale fu assegnata una pensione di lire 30 mensili a coloro che erano stati feriti o mutilati combattendo per la causa nazionale e che risultavano essere poveri.

Finalmente l'onorevole Ruspoli Emanuele con nobili e generose parole, alle quali perfettamente ci associamo, ha trovato un grave difetto nel nostro progetto di legge, ed ha sollevato una obiezione che rimane compresa nella questione di massima da me già svolta. Egli dice: che i decreti e le leggi che si sono fatte per la reintegrazione dei gradi perduti per causa politica sono state sempre ristrette al grado col quale un tale serviva in un esercito regolare, e che noi seguendo lo stesso sistema non riconosciamo, per gli effetti della pensione o dell'assegnamento, il grado acquisito sul campo d'onore.

RUSPOLI E. Nell'esercito regolare.

BERTOLÈ-VIALE, relatore. Sconsigli, onorevole Ruspoli, ma i Governi se avevano un nucleo di truppa l'ingrandivano, se non lo avevano lo creavano, ricorrendo ai cittadini e diveniva esercito regolare, ma di quei Governi provvisori.

Ora le leggi che furono fin qui approvate dal Parlamento s'informarono, è vero, a codesti concetti, e noi non potevamo non seguirli. Però noi abbiamo fatto di più. Per i morti, o feriti inabili al lavoro riconosciamo il grado ed il diritto alla pensione sulla base del grado ottenuto da un Governo nazionale. Per gli altri riconosciamo il grado come onorificenza, ma per la pensione, ci manca la base, cioè a dire gli anni di servizio stante il breve pe-

riodo di servizio prestato a quei Governi nazionali per coloro che non ripresero più tardi servizio.

Il caso a cui allude l'onorevole Ruspoli è questo. Supponiamo un tale che fosse sergente nell'esercito pontificio; questo sergente, combattendo sotto la bandiera della repubblica romana, ha ottenuto il grado di ufficiale; venuto il Governo italiano a Roma nel 1870, ha detto: voi eravate sergente, vi liquidiamo la pensione di sergente.

RUSPOLI EMANUELE. Se era capitano, non poteva essere sergente.

BERTOLÈ-VIALE, relatore. Ma tale fu la base di tutte le leggi consimili anteriori. Dica che codesta legge non gli piace. Ne proponga un'altra, e vedremo se sarà approvata; ma la verità è questa.

RUSPOLI EMANUELE. Domando la parola.

BERTOLÈ-VIALE, relatore. A meno che io non parli più l'italiano, e non mi possa far capire, ripeto ciò che ho detto: quel sergente che ottenne promozione a tenente od a capitano nelle truppe della Repubblica che hanno difeso Roma nel 1849, è vero che per tal fatto non era più sergente, ma i gradi ottenuti sotto il Governo nazionale della Repubblica, non possono dargli diritto alla pensione dell'ultimo grado avuto, perchè così non fu fatto per tutti gli altri in identiche condizioni. Or bene, quando è venuto il Governo del Re a Roma nel 1870, che cosa ha detto? Ha detto appunto così: epperò quel tale sergente non poteva far valere i suoi diritti alla pensione che come sergente, sempre quando avesse ben inteso gli anni di servizio voluti per ottenerla; altrimenti no.

Avevo quindi ragione, parmi, di affermare che il caso accennato dall'onorevole Ruspoli Emanuele rientra nel caso generale di tutti coloro che, essendo stati al servizio dell'esercito austriaco, o napoletano, o di altri eserciti regolari, hanno di poi ottenuto dei gradi da Governi provvisori, gradi che oggi noi vi proponiamo di riconoscere come onorificenza, mentre non possiamo riconoscere il diritto alla pensione. Si rientra nella legge generale, e non si può dire che si fa un'ingiustizia. Che, se si ammettesse ciò che vuole l'onorevole Ruspoli, allora bisognerebbe fare una legislazione la quale comprendesse tutti i casi, e rivedesse tutto ciò che si è fatto fin qui.

Io mi limito a ricordare, lo ripeto, la legge del 1871 sulla riforma di due mila e più ufficiali, ma ci è un'infinità di altre posizioni che o nell'esercito, o fra i pensionati bisognerebbe rivedere.

Se il Governo è disposto a ciò fare; se esso crede che le finanze dello Stato possano sopportare una spesa certamente ingente, lo faccia d'iniziativa sua; chè esso solo può fare l'esame accurato di così com-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1876

plicata questione, e raccogliere tutti i dati che a tale esame occorrono, ma ora che si tratta di applicare una determinata disposizione legislativa, la Commissione ha dovuto dire a se stessa che la doveva applicare nella stretta misura dei precedenti legislativi senza stabilire eccezioni che suonerebbero ingiuste.

Signori, poche parole, ed ho finito.

L'onorevole Augusto Ruspoli ha fatto menzione di una petizione di cento e non so quanti militi, petizione appoggiata dall'illustre generale Garibaldi. Ora, questa petizione è arrivata alla Commissione per mezzo della Presidenza della Camera semplicemente. Ma noi non sappiamo se cotesta petizione fu prima passata alla Commissione delle petizioni, oppur no. Quei militi e graduati di bassa forza che hanno combattuto a Roma domandano anche loro il diritto alla pensione. Questa è la sintesi della petizione.

Ora, la Commissione ha dovuto osservare che la categoria di coloro che fecero la petizione non è, tranne pei feriti e morti combattendo, compresa nel testo delle due leggi che furono presentate d'iniziativa parlamentare.

Per gli appartenenti alla bassa forza, feriti e mutilati, come dissi, provvede la legge all'articolo 3. Ma per tutti gli altri sorge evidentemente una grande questione di principio, perocchè è fuor di dubbio che, se si desse la pensione ai militi o graduati di bassa forza che hanno difeso Roma, bisognerebbe pure darla a tutti coloro che hanno difeso Venezia, ed agli altri tutti che hanno combattuto in tutte le altre parti d'Italia. Ammessa dunque questa petizione, si entrerebbe in un ordine d'idee molto più largo, che è necessario che la Camera esamini bene, e per quella via che si richiede regolarmente o per le petizioni o per i progetti speciali di legge.

Noi, per parte nostra, non potevamo che attenerci strettamente al mandato che la Camera, per mezzo dei suoi nove uffici, aveva dato ad ogni commissario, mandato che era quello di esaminare i due progetti di legge che la Camera aveva presi in considerazione. Naturalmente la Commissione non può non rendere omaggio di patria riconoscenza anche ai militi che hanno combattuto per la nobilissima causa della indipendenza nazionale; ma, trattandosi di far luogo per essi ad una disposizione per ammetterli alla pensione od all'assegno, credette che ciò non potevamo fare, come cosa che avrebbe oltrepassato d'assai il mandato affidatoci dalla Camera.

Quindi a noi non resta che rinviare questa petizione all'ufficio di Presidenza, affinché la mandi

alla Commissione delle petizioni, onde ne riferisca a suo tempo alla Camera.

PRESIDENTE. Onorevole relatore: le osservo che questa petizione è stata trasmessa alla Giunta, come prescrive il regolamento, per l'attinenza che aveva col progetto di legge in discussione.

BERTOLÈ-VIALE, relatore. Veramente, attinenza non l'aveva.

PRESIDENTE. Vuol dire che la Giunta non avrà che a trasmettere la petizione di cui si tratta alla Commissione delle petizioni, ed essa farà il suo corso.

BERTOLÈ-VIALE, relatore. Conchiudo, o signori, pregandovi che vogliate tenere conto alla Commissione della buona volontà che tutti coloro che la compongono hanno messo per raggiungere un risultato pratico circa questo progetto di legge il quale si trascina da vari anni, e che se voi non approverete tal quale, temo che si trascinerà ancora chissà per quanto tempo. Se non si dà tutto quello che si vorrebbe, qualche cosa pure si dà a coloro almeno i quali realmente si trovano in una condizione meritevole di tutti i riguardi. Pensate che coloro che combatterono in quell'epoca gloriosa per la patria nostra non sono più giovani, e che ogni anno che passa le loro già rade file si diradano sempre di più, e che sarebbe quindi crudeltà il non arrivare subito ad un pratico risultato. Essi stessi, bisogna confessarlo, nobilmente hanno detto sempre: diteci un no od un sì, ma ditecelo francamente, lealmente. Ebbene, se un sì non è possibile dirlo per tutto ciò che sarebbe pure nei nostri desiderii, dite almeno sì a quello che la vostra Commissione ha proposto. *(Benissimo! Bravo!)*

PRESIDENTE. Onorevole Bertani, la parola spetta a lei.

BERTANI A. Io non ho da aggiungere che poche parole a complemento del discorso persuasivo, convincente e opportuno testè proferito dall'onorevole nostro relatore, e sono queste:

Giacchè la riconoscenza nazionale si è un po' tardi ma finalmente risvegliata, ricordo con piacere che l'onorevole Robecchi, fino da quando sedeva il Parlamento in Torino, aveva fatta mozione perchè una giusta remunerazione fosse data ai feriti e alle vedove e famiglie dei morti combattendo per l'indipendenza d'Italia e per la gloria delle armi italiane. Ma debbo ricordare pure che da quattro anni io ebbi occasione di portare davanti alla Camera il progetto di legge riguardo ai feriti, le vedove e famiglie dei morti combattenti per la liberazione di Roma.

E appena quattro anni or sono venne presentato quel progetto da voi tenuto come ribelle, mentre gli amici dell'onorevole Robecchi ebbero per 15 anni

tante occasioni favorevolissime di poter fare sentire la loro voce, e far valere il loro sentimento di riconoscenza patriottica.

Io debbo dire altresì che, risvegliata la coscienza e la riconoscenza nazionale, sarebbe bene che si risvegliasse anche un poco la riconoscenza provinciale e comunale, per usare i termini nostri soliti, e come altra volta i comuni vennero in soccorso dello Stato, così questa volta che le finanze dello Stato non permettono ulteriori sacrifici, vogliano essi supplire non già alla mancanza di viscere, seppure viscere lo Stato può avere, o di volontà cordiale nei ministri, ma all'insufficienza nostra finanziaria odierna che non può raggiungere il sentimento nazionale.

Ed in quest'occasione mi sia permesso di ricordare la dimostrazione solenne di riconoscenza che il patriato milanese particolarmente, e ciò dico perchè ho nell'animo particolarmente i feriti e i morti nelle Cinque giornate, ha saputo dare con larghe sottoscrizioni, ad un monumento per Napoleone III, e che anche in giornata sa benissimo comporre somme ragguardevoli per sostenere le lotte del suo partito, mentre nulla ha fatto per i combattenti delle Cinque giornate, veglia cogli altri cittadini e con quel municipio, non mai tardo nelle opere generose, mostrarsi riconoscente a quelli che hanno dato in allora il loro sangue per la patria italiana e per la gloria immortale della città nativa.

PRESIDENTE. Veniamo all'articolo 1:

« I cittadini che servirono i Governi nazionali dal 1848 al 1849 come ufficiali effettivi di terra o di mare, od in qualità di assimilati ad ufficiali, possono, mediante domanda, avvalorata da autentici documenti, ottenere il grado che avevano al cessare dei detti Governi, purchè:

« a) non siano da apposita Commissione nominata dai ministri della guerra e della marina giudicati immeritevoli di tale onorificenza;

« b) non abbiano posteriormente servito di propria volontà in impieghi civili o militari i Governi restaurati;

« c) non sieno stati rievocati, rimossi o destituiti da impiego militare o civile avuto dal regio Governo nazionale, ovvero condannati a pena che, a senso dei vigenti Codici per l'esercito e per la marina, implichi che il condannato sia indegno di appartenere alla milizia di terra o di mare;

« d) non sieno stati esclusi dal riconoscimento di grado dalle Commissioni di scrutinio istituite negli anni 1860 e 1866 per gli ufficiali dei corpi volontari;

« e) avendo emigrato e non essendo inabili al

servizio militare, abbiano offerto i loro servizi nelle successive guerre per l'indipendenza italiana. »

CAVALLETTO. Dirò poche parole perchè i molti argomenti che dobbiamo oggi trattare ci obbligano ad essere brevi.

Io accetto il progetto di legge che ci viene presentato dalla Commissione e la ringrazio di avere dato al medesimo un carattere generale nazionale e di averlo allargato oltre i particolari riguardi, puramente locali, trattandosi che ovunque si combattè per la indipendenza nazionale.

Questo progetto rende giustizia a tutti i benemeriti della patria che militarono in tutte le guerre dell'indipendenza della nostra nazione. Io però avrei desiderato che il limite imposto dall'onorevole ministro delle finanze si fosse d'alquanto allargato per provvedere in modo più esteso e più efficace ai molti che hanno diritto alla remunerazione nazionale e materiale che ora viensi ad assegnare per sopperire ai loro bisogni. Ma questo limite, secondo le dichiarazioni esplicite già fatte dall'onorevole ministro, non può essere oltrepassato, e quindi, per non compromettere il progetto di legge che è sottoposto ai vostri voti, io accetto il poco per non perdere anche questo. Soltanto vorrei che la Commissione mi accordasse un emendamento, cioè la eliminazione del comma e dall'articolo primo. Io vedrei la ragione di questo comma condizionale se al riconoscimento dei gradi degli ufficiali fosse annesso anche lo stipendio ad essi gradi correlativo. Questo comma, piuttostochè alla legge presente, si può riferire a quelle leggi, anteriori, che si fecero nel Parlamento in Torino, e successivamente al 1861, colle quali si riconobbero i gradi degli ufficiali che militarono a Venezia, e agli ufficiali di altre parti d'Italia, ai quali furono assegnati stipendi correlativi ai gradi che ebbero dai Governi nazionali del 1848-49 colla condizione però *sine qua non* che avessero provato che nel 1859 non potevano offrire i loro servizi nelle nuove guerre d'indipendenza, per vecchiaia o per infermità.

Se si trattasse adunque di accordare col riconoscimento dei gradi i corrispondenti stipendi, io accetterei la condizione imposta dal comma e, ma qui non si tratta dello stipendio, si tratta semplicemente di riconoscere i gradi, e non so come si possa fare una distinzione tra gli ufficiali che emigrarono e non combatterono nelle nuove guerre, e quelli che non emigrarono e se ne stettero tranquilli alle loro case. Abbiamo ufficiali che hanno dovuto emigrare, o perchè proscritti dal Governo austriaco, o perchè ad essi ripugnava sottomettersi a Governi antinazionali contro i quali avevano combattuto. Essi hanno riparato in Piemonte, od in altre regioni

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1876

d'Italia, od anche all'estero, e poi sono ritornati in Italia, e nel 1859, e nelle nuove guerre d'indipendenza sia per l'età loro già avanzata, o per impegni assoluti di famiglia, o per altri giustificabili e indeclinabili motivi non hanno potuto offrire i loro servizi militari alla patria. Perchè non vorremo riconoscere i loro gradi? Prego la Commissione di volere eliminare questo comma che parmi inopportuno e non giusto.

Questa eliminazione non arreca un onere alle finanze, con essa riconosciamo il grado di questi soldati dell'indipendenza italiana, diamo loro la soddisfazione di essere riconosciuti come ufficiali che hanno combattuto per la patria. Emigrando volontariamente o forzatamente, essi fecero un atto patriottico, in quanto che non vollero assoggettarsi al Governo dell'Austria od al Governo pontificio, e partirono per causa della patria i dolori e le privazioni della vita dell'esule. Perchè dovremo quasi punirli di questo loro atto? Essi, ripeto, hanno sofferto i disagi e i dolori dell'esiglio, e non hanno potuto riprendere servizio militare per condizioni loro eccezionali.

Credo quindi che sia di tutta giustizia la soppressione di questo comma, e di ciò prego la Commissione.

BRUNO. In occasione di questa proposta di legge non chiederò provvedimenti atti a migliorare la sorte di questi ufficiali e soldati benemeriti, ma voterò tutte le proposte che tendono a migliorare la presente legge, e mi limiterò a fare una semplice osservazione, ritenendo che anche la sola dichiarazione della Commissione può scansare l'equivoco ed il danno che, a mio credere, può derivare dal contenuto nella lettera c, ove specificasi che non godono i benefici della presente legge coloro che furono revocati da impiego.

E comechè conosco alcuni che nominati ufficiali per decreto del Parlamento di Sicilia del 1848 e poi martirizzati con decenne prigionia, chiamati in uffici civili nel 1861, sono stati dopo poco, per divergenza politica ministeriale, esonerati dall'impiego datogli nel 1861. Ora io credo che per siffatta condizione non può escludersi il soldato o ufficiale da un beneficio acquistatosi servendo la patria, e di cui non si rese indegno con alcun atto, e confido che la Commissione interpreterà anche in questo modo benevolo la presente legge.

CALEGARI. Io avrei desiderato di richiamare l'attenzione della Camera precisamente sul paragrafo e dell'articolo 1; ma fui preceduto dall'onorevole Cavalletto, ai concetti e alle domande del quale io pienamente mi associò.

Ho un'altra preghiera da fare alla Camera, ed è

quella di dare un significato più preciso alla condizione richiesta dalla lettera b del medesimo articolo:

« Non abbiano posteriormente servito di propria volontà in impieghi civili o militari i Governi restaurati. »

Quelle parole *impieghi civili* hanno per me un senso troppo esclusivo; potrebbero determinare delle esclusioni ingiuste.

Voi lo sapete, signori della Commissione, tanto l'Austria come il Governo pontificio esigevano domande per ricoprire anche i più piccoli impieghi, non esclusi quelli i quali non avevano alcun carattere politico, i quali non possono costituire un titolo di umiliazione per coloro che hanno combattuto le patrie battaglie, poichè non potevano altrimenti ottenerlo se non chiedendoli a quei Governi dispotici.

Io consento che non siano riconosciuti i titoli di coloro che hanno abiurato ai principii che avevano spiegato combattendo le guerre dell'indipendenza contro i Governi stranieri e contro il Governo pontificio.

Ma se volete abrogare questa esclusione, io vi prego di inserire una frase la quale più esplicitamente dichiari il vostro concetto. Dite, per esempio, « impieghi politici o governativi. » In tal modo il vostro concetto ha una piena esplicazione e coloro che saranno chiamati ad applicare questa legge avranno un chiaro concetto del vostro generoso programma.

Poichè ho la parola, mi sia permesso di rivolgere un'altra preghiera alla vostra Commissione sull'articolo 10.

PRESIDENTE. Ne parlerà quando verrà in discussione l'articolo 10.

CALEGARI. Allora chiudo col dire che anch'io, come ha detto l'onorevole Cavalletto, fo adesione franca a questo progetto di legge, il quale segna finalmente un giorno di gloria per noi; perchè è giorno di gloria quando la patria si mostra riconoscente.

I limiti del bilancio non ci consentono di fare tutto quello che il nostro sentimento vorrebbe verso i benemeriti della patria; ma quando si tratta di venire in soccorso della sventura, io rammento e ripeto la frase di Machiavelli: « Il possibile si fa, l'impossibile si farà. »

VARÈ. D'accordo con l'onorevole Amadei io pregherei la Commissione di esaminare, se non fosse assolutamente superflua quella frase della prima parte di questo articolo 1: *mediante domanda avvalorata da autentici documenti.*

L'articolo 7 già stabilisce che si devono avvalorare le domande con autentici documenti, e poi c'è anche il correttivo che in mancanza di documenti

originali, possa supplirsi con documenti equipollenti. Essendo detto ciò nell'articolo 7 è inutile parlarne nell'articolo 1 ed a me pare che questa cosa inutile potrebbe dare luogo a qualche equivoco, perchè potrebbe far credere che qui nell'articolo 1 si volesse usare un rigore maggiore che nell'articolo 7 ed escludere l'equipollenza, ciò che certamente non è nelle intenzioni dell'onorevole Commissione. Credo dunque che tuttocì che si riferisce a documenti, potrebbe essere lasciato all'articolo 7, e sopprimere qui le parole: *mediante domanda avvalorata da autentici documenti.*

MALDINI. Ho proposto alcuni emendamenti a questo articolo.

In primo luogo proposi che invece di *ufficiali effettivi di terra e di mare* si dica: *militari*. Questa è la conseguenza di quella espressione che usai ieri l'altro per qualificare la presente legge e che ha tanto spiaciuto all'onorevole relatore.

Io credo che l'onorevole relatore sia poi caduto in un errore quando disse che nei progetti d'iniziativa parlamentare che la Commissione doveva esaminare non si parlava in questo modo generico, il quale comprenderebbe anche i sott'ufficiali. Mi scusi la Commissione: ho qui il progetto dell'onorevole Alvisi, e trovo che l'articolo 2 del medesimo è redatto appunto in modo generico, poichè suona in questi termini: « coloro che avendo appartenuto come *militari*, » quindi non vi si parla di gradi.

Di più, lo ripeto, in tutte le leggi che contemplano questa materia si è sempre usata l'espressione generale e complessiva di *militare* senza distinzione alcuna di grado. È vero che nel progetto dell'onorevole Cerroti e mio non si trova nell'elenco nominativo che vi è annesso se non individui che erano rivestiti del grado d'ufficiale, e non di sott'ufficiali, ma quel progetto però contemplava tutti i militari e quindi anche i sott'ufficiali e non una categoria sola di persone.

Io mi associo in gran parte alle idee esposte dall'onorevole relatore sopra le condizioni volute per ottenere la pensione di coloro che da questa legge vi avranno diritto e che sono diverse da quelle del progetto proposto dall'onorevole Alvisi, attesa la grande estensione ed il diverso carattere dati a quella proposta con questo progetto della Commissione.

Però, io credeva che la Commissione non dovesse perciò dimenticare affatto un'altra categoria di militari, quella cioè di coloro che avevano perduto la loro posizione militare per il solo fatto di avere servito i Governi provvisori del 1848 e 1849, e che prima di tale epoca erano militari di professione.

L'onorevole Cavalletto dice: io accetto questo progetto perchè ha un concetto generale. Ma anche il progetto d'iniziativa dell'onorevole Alvisi aveva un concetto generale, nè vi si nominava alcuna regione d'Italia.

Pregherei adunque la Commissione di accettare questo mio primo emendamento; ed invece di dire: « ufficiali, » si dicesse: « militari. »

L'onorevole Varè propone la soppressione dell'inciso che dice: « mediante domanda avvalorata da documenti autentici. » Mi associo a lui nel fare la stessa proposta, perchè ciò è contemplato dall'articolo 7.

Inoltre vorrei soppresso il primo paragrafo, il paragrafo *a* di questo articolo. Le condizioni contenute in questo paragrafo *a* si trovano già contemplate nel paragrafo *c*.

Pensate, o signori, alla gravità del paragrafo *a*; su quali basi giudicherà la Commissione? Qual potere discrezionale diamo a questa Commissione per giudicare meritevole od immeritevole un militare del riconoscimento del grado? Mi pare che quando si dice al paragrafo *c*: « non sieno stati rivotati, rimossi o destituiti da impiego militare o civile avuto dal regio Governo nazionale, ovvero condannati a pena che, a senso dei vigenti Codici per l'esercito e per la marina, ecc., » ciò sia sufficiente e preciso, senzachè ci sia bisogno del paragrafo *a* così indeterminato.

Pregherei poi la Commissione di accettare il concetto che ha informato l'emendamento dell'onorevole Calegari, ma non le espressioni. Io non so che cosa voglia dire *impiego politico*. Questo è un titolo che forse si sarà usato nella regione alla quale l'onorevole Calegari ed io apparteniamo, ma nelle altre regioni italiane questo titolo di *impiego politico* non si comprende bene che cosa sia: è più intesa in tutta Italia la parola *impiego civile* e *impiego militare*.

Escluderei però dall'articolo la parola *civile*. Noi, signori, diamo pensioni a tutti coloro che hanno sempre servito i passati Governi, sia come militari, sia come impiegati, e vorremo negarla a questi che pure servono anche il loro paese nelle guerre nazionali? Intendo come si possa fare una distinzione per coloro che hanno preso servizio militare, ma quanto al servizio civile, ora non è nemmeno più il caso di fare questa esclusione, tanto più che questa legge non si applica soltanto a quelli che erano prima militari, ma anche a tutti quelli che hanno prese le armi nel 1848 e 1849.

Ora volevate voi impedire a queste persone di riprendere l'impiego civile, che avevano prima di

prendere le armi nel 1848 e 1849? Mi sembra che sarebbe troppo.

Io non so se la Commissione accetterà l'emendamento dell'onorevole Cavalletto. Quanto a me, se fossi membro della Commissione, non lo accetterei. Io credo che un ufficiale che già si fosse trovato emigrato, dopo avere combattuto nelle guerre del 1848 e 1849, era in obbligo, quando si sono dichiarate le varie guerre per l'indipendenza italiana, di offrire i suoi servigi alla patria.

Ma havvi anche un'altra considerazione. Voi sapete che il Governo subalpino è stato nobilmente generoso cogli emigrati, ed in ispecie cogli emigrati della difesa di Venezia, ai quali dava un assegno in relazione alle forze finanziarie del Piemonte.

Ora questi emigrati che avevano codesto assegno erano maggiormente obbligati di fare domanda per entrare in servizio nei momenti in cui si dichiararono le guerre del 1859 e del 1866.

Dunque non sono propenso ad accettare la soppressione di quest'ultimo comma proposto dall'onorevole Cavalletto, a meno che non mi dimostri un po' meglio la necessità di sopprimerlo.

PRESIDENTE. Vari sono gli emendamenti presentati a questo articolo 1.

L'onorevole Maldini propone, che al primo comma, invece di dire *ufficiali effettivi*, dicasi *militari*. Quindi, invece delle parole: « come ufficiali effettivi di terra o di mare, ecc. » si direbbe: « come militari di terra o di mare. »

Poi chiede che sia soppressa al paragrafo *b* la parola *civili*, e invece di: « non abbiano posteriormente servito di propria volontà in impieghi *civili* o militari, ecc., si direbbe soltanto « in impieghi militari. »

Quindi vorrebbe che si sopprimesse il paragrafo *d*.

L'onorevole Calegari ha pure proposto un emendamento all'articolo 1. In che consiste?

CALEGARI. Vorrei che alla parola *civili* fosse sostituito...

PRESIDENTE. Lo stesso emendamento dell'onorevole Maldini?

CALEGARI. No; l'onorevole Maldini vorrebbe che fosse eliminata assolutamente la parola *civili*, ed io vorrei che si sostituisse: « governativi o politici. »

PRESIDENTE. Poi l'onorevole Varè ha chiesto che si sopprimano le parole « avvalorata da autentici documenti, » d'accordo coll'onorevole Amadei.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io vorrei pregare la Camera e vorrei pregare tutti i miei onorevoli colleghi a riflettere, che coll'intenzione ottima di migliorare questo progetto di legge vanno però ad impegnare una discussione che non potrà essere breve.

Io capisco quello che mi si può rispondere: il Parlamento è appunto campo aperto alle discussioni, e quando questa libertà d'azione dei deputati fosse limitata, sarebbe quasi un'offesa alla libertà parlamentare. Io ammetto perfettamente questo ragionamento che mi pare sentire sulle labbra di alcuno. Tuttavia, signori, nelle cose umane occorre spesso di contentarsi del bene e di abbandonare pel momento il meglio.

Ognuno può comprendere le conseguenze di una discussione che se fosse troppo prolungata, dopo tante aspettative, noi corriamo il pericolo di restare senza nessun provvedimento legislativo. Ora, questo spiacerebbe immensamente al Ministero, e certo spiacerebbe immensamente a ciascuno di voi. Quindi è d'uopo moderare l'estensione dell'attuale discussione.

È un progetto di legge, io lo sento, che fa vibrare le corde più sensibili del nostro cuore. Chi ha assistito, come ho assistito io, allo svolgersi della epopea del nostro risorgimento, in faccia a questo progetto di legge, è impossibile non sentirsi commosso. È un atto di tarda giustizia, che si rende agli uomini, che hanno consacrata tutta la loro vita per la patria, nel momento supremo, senza curarsi d'altro; hanno messo la loro vita, i loro averi, le loro fortune, le loro famiglie al servizio del paese; adesso si tratta di dare loro una dimostrazione della riconoscenza nazionale. Il ritardo per se solo è, secondo me, una specie di delitto. (*Voci. Bene! bene!*)

Vediamo dunque, o signori, di passare questo progetto di legge, senza curarci troppo delle sue mende, che, in ogni caso, un'altra legge potrà sempre correggere.

Perciò prego la Commissione e la Camera di volere, quanto è possibile, limitare la discussione di questo progetto di legge, e far sì che in questa stessa seduta possa essere approvato.

Io aggiungo un'altra considerazione, che, di fronte a quella che ho annunziata alla Camera, mi pare secondaria, ma che pure, come ministro, non posso a meno di far presente alla Camera, ed è che, dopo questa legge, sono ancora all'ordine del giorno alcuni progetti di legge di una certa importanza, i quali, ove non potessero essere approvati, sarebbero cagione di conseguenze gravi. Sono progetti di legge sui quali mi pare non possa sorgere una lunga discussione.

Io pregherei dunque la Commissione e la Camera di affrettare e semplificare, per quanto è possibile, la discussione e la votazione di questo progetto di legge.

Voci. Avanti! avanti!

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1876

BERTOLÈ-VIALE, relatore. Io spero che le dichiarazioni fatte dal presidente del Consiglio il quale unisce le sue alle raccomandazioni che ebbi l'onore di fare a nome della Commissione varranno appunto ad accelerare la discussione di questo progetto di legge.

Signori, la Commissione ha studiato a lungo questo progetto di legge, ma se entriamo nell'ordine di idee degli emendamenti, se faremo la questione delle parole, non potremo aver la legge votata. Come vedete qui vi sono nella legge due ordini di proposte ben distinte: l'uno che riguarda coloro i quali hanno diritto a pensioni, e queste si liquidano sulla base delle leggi esistenti e dalla Corte dei conti; l'altro ordine di proposte si riferisce a riconoscere i gradi ed a dare degli assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale.

Ma, signori, la legge prescrive per l'ultimo ordine di proposte due Commissioni, ed il Governo potrà dare le istruzioni che crede per chiarire tutti quei dubbi che sono stati espressi.

L'onorevole Varè vorrebbe esclusa la presentazione dei documenti. Mi pare un po' troppo. Ma tutti coloro che hanno avuto un grado da un Governo nazionale avranno i loro documenti? Si è determinato poi che possano bastare i documenti equipollenti in mancanza degli originali, appunto perchè può essere accaduto lo smarrimento dei secondi, ed allora suppliranno quelli, ma proprio senza niente è impossibile.

Voci. Ha ragione! ha ragione!

BERTOLÈ-VIALE, relatore. Dunque a nome della Commissione vi prego di non tener fermo agli emendamenti di parole.

PRESIDENTE. Onorevole Varè ritira il suo emendamento?

AMADEI. Credo di interpretare il sentimento dell'onorevole mio amico assente, dichiarando che ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Maldini, ritira il suo emendamento?

MALDINI. Come vuole che lo mantenga? Anche se...

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non posso lasciare passare in silenzio l'osservazione dell'onorevole Maldini. Io sono qui a fare il mio dovere ed il Parlamento continui le sue discussioni. Ma io prego l'onorevole Maldini di osservare che vi è, almeno una parte, nel progetto di legge che riguarda le pensioni che si devono dare alle vedove e agli orfani dei feriti. Io domando se noi abbiamo il diritto di ritardare questo beneficio, questa giustizia che deve arrivare così tarda.

Del resto, io l'ho dichiarato, ammetto che la libertà parlamentare vorrebbe una discussione ampiis-

sima; ma, signori, noi tutti dobbiamo vedere le circostanze di fatto in cui ci troviamo; e non dobbiamo dimenticare che anche un modo d'incagliare un progetto di legge che dispiace, o che non si trova abbastanza perfetto, è quello di ritardarne l'approvazione col mezzo di emendamenti, quando il ritardo equivale evidentemente al rigetto.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

BERTOLÈ-VIALE, relatore. Domando la parola.

Un fatto personale ci è anche per la Commissione.

L'onorevole Maldini ha detto che si approva una legge malfatta. Ora, la Commissione protesta contro questa frase. La Commissione ha messo tutta l'anima, tutto il cuore (È vero! è vero! *a sinistra*) per formulare questo progetto di legge, ed è dura cosa sentirsi poi a dire che si è fatto male. E tutto ciò perchè? Per questioni di parole che accettandole altererebbero i concetti di tutta la legge e la farebbero andare molto probabilmente a monte.

Ha detto benissimo l'onorevole presidente del Consiglio che ci sono dei feriti e delle famiglie di morti a cui bisogna provvedere. Ma perchè dunque volete creare ostacoli a che si provveda almeno per essi?

Per i vivi la legge non accorderà tutto ciò che taluni vorrebbero, ma almeno per i feriti e per le famiglie dei morti non ponete incagli. (*Rene!*)

Quindi io protesto in nome della Commissione contro la frase poco benevola dell'onorevole Maldini.

Molte voci. Ai voti! ai voti! (*Vivi segni d'impazienza*)

PRESIDENTE. L'onorevole Maldini mantiene o ritira il suo emendamento.

Voci. Lo ritiri!

MALDINI. Lo ritiro, ma domando la parola per un fatto personale.

Colle mie parole io non alludeva menomamente alla raccomandazione fatta dall'onorevole presidente del Consiglio. Dichiaro lealmente che alludeva alle ultime parole dell'onorevole relatore. Al quale dirò inoltre che l'altro giorno, quando ho cominciato ad esporre talune osservazioni sopra questo progetto di legge, ho dichiarato subito che escludeva dalle medesime le disposizioni dell'articolo 3, e l'ho ripetuto anzi due volte.

PRESIDENTE. Dunque ritira il suo emendamento.

L'onorevole Calegari non insiste nel suo emendamento?

CALEGARI. No.

PRESIDENTE. Ora viene un emendamento dell'onorevole Minervini (*Oh! oh!*) di cui non ho ancora data lettura.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1876

MINERVINI. Io devo fare una dichiarazione.

Voci a destra ed al centro. Lo ritiri. Ai voti! Ai voti!

MINERVINI. Dirò brevissime parole. Il mio emendamento...

Voci. Basta! Ai voti! (*Rumori di viva impazienza*)

MINERVINI. Signori miei, che sconcezza è questa? (*Oh! oh! — Ilarità*)

Io ho fatto il mio emendamento seguendo le intenzioni del ministro e dell'onorevole relatore, le cui intenzioni io sapeva anche quando questa legge non fosse stata presentata; perchè sempre quando ci siamo rivolti all'onorevole ministro, egli diceva: io posso volere, ma se non si fa una legge, non posso riparare. Questo lo devo dire.

Il mio emendamento è che nella lettera *e* si dica: « è destituito, è rivocato. » (*Rumori e movimenti diversi*)

Ma ripeto che così non farete niente. Abbiate pazienza.

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, dica se lo mantiene, o no. Abbia il sentimento della dignità della Camera.

MINERVINI. Io ho la dignità di me stesso, perchè prima d'essere deputato, sento i doveri miei personali.

PRESIDENTE. Ma sopra di lei c'è la Camera.

MINERVINI. Al di sopra del mio onore non c'è nessuno.

PRESIDENTE. Non si tratta d'onore: venga alla sua dichiarazione!

MINERVINI. Il mio emendamento, senza che l'impazienza della Camera lo travisasse, è questo: nel comma terzo della lettera *e* è detto: « che non siano stati rivocati o rimessi o destituiti dall'impiego militare. » Ora comprenderà la Camera che fra questi vi sono quelli della brigata di Piemonte. Non dico altro.

Due parole dell'onorevole Bertolè-Viale mi rassicurerebbero, ed io potrei ritirare il mio emendamento.

Vorrei che mi assicurasse, cioè, che quella Commissione, composta di onorevoli militari, terrà conto delle cause politiche del momento verso coloro che non sono rei e potrebbero essere stati allora severamente guardati e non altro. Ma essi, dietro le loro dimissioni, si trovarono niente meno che rivocati, per modo che hanno uno stigma in fronte, trattandosi della loro cassazione dai ruoli per mancamento all'onore militare, mentre invece essi erano eroi e martiri del loro patriottismo, perchè non vollero abbandonare Garibaldi in quei momenti.

BERTOLÈ-VIALE, relatore. Domando la parola.

MINERVINI. Ora, se questo non sarà compreso, io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Dunque ritira il suo emendamento, e non è più il caso di occuparsene.

MINERVINI. No, no; scusi.

PRESIDENTE. Allora permetta, io darò lettura del suo emendamento e poi lo sottoporro alla Camera.

L'onorevole Minervini dunque propone quest'aggiunta al paragrafo *e* dell'articolo 1:

« Sono esclusi dalla eccezione precedente coloro che fossero stati rivocati, rimossi o destituiti per causa politica o disciplinare che non fosse contraria alle nostre istituzioni politiche. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Metto ai voti l'articolo 1.

(La Camera approva.)

« Art. 2. Coloro, cui a senso dell'articolo precedente saranno riconosciuti gradi militari onorari, potranno dietro loro domanda essere iscritti coi gradi stessi negli ufficiali di riserva a senso dell'articolo 73 della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito. »

Metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato.)

« Art. 3. Sono ammessi al godimento dei benefizi che accordano le vigenti leggi sulle pensioni militari:

« a) i cittadini che militando nelle guerre per l'indipendenza negli anni 1848 e 1849 e nei fatti di armi per la liberazione di Roma dal 1848 in poi, siano rimasti mutilati o feriti in guisa da riuscire inabili al lavoro;

« b) le vedove e gli orfani dei cittadini che nelle guerre o nei fatti d'armi di cui sopra siano morti in battaglia od in servizio comandato, ovvero in seguito a ferite riportate in battaglia od in servizio comandato. »

A quest'articolo 3 sono presentati diversi emendamenti.

L'onorevole Robecchi vorrebbe modificare l'articolo nel modo seguente, cioè che si dicesse:

« a) Tutti i cittadini che nelle guerre nazionali combatterono contro lo straniero e contro i Governi nemici d'Italia e rimasero mutilati o feriti;

« b) Le vedove e gli orfani dei caduti e morti in conseguenza delle riportate ferite. »

L'onorevole Ruspoli intenderebbe modificare l'articolo in modo che fosse aggiunto un paragrafo *c* che sarebbe il seguente:

« c) Agli ex-ufficiali di Roma e Venezia, già pensionati per gradi inferiori, i quali non hanno la

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1876

pensione parificata al grado cui realmente hanno diritto. »

Finalmente l'onorevole Cadolini proporrebbe che al paragrafo *a* si dicesse: « i cittadini che hanno combattuto negli anni 1848 e 1849, » e poi come segue.

La Commissione accetta o respinge questi emendamenti?

BERTOLÈ-VIALE, *relatore*. La Commissione ha dichiarato e dichiara una volta per tutte che non accetta nessuna specie d'emendamento.

PRESIDENTE. Insiste, onorevole Robecchi?

ROBECCHI. Voglio dire unicamente all'onorevole Bertani che le sue osservazioni e i suoi rimproveri non sono punto riferibili a me, perchè, non da quattro anni, ma da undici anni, ossia fino dal 1863, quando il Parlamento sedeva a Torino, io intrattenni la Camera lungamente, e con molto vigore su questa materia; se fui allora sfortunato non fu colpa mia.

Quanto all'emendamento che ho presentato, il mio pensiero non era altro che quello di allargare la legge, vale a dire di abbracciare i feriti di ogni combattimento, sia che fosse battaglia campale, sia moto insurrezionale, sia guerra di barricate, perchè mi pare che non possiamo fare alcuna distinzione.

Non vi è luogo a distinguere tra servizio volontario e servizio comandato, parlando di feriti. Se in quei momenti si fosse aspettato di essere comandati per andare a battersi, si sarebbero fatte delle belle cose. Non dimentichiamoci delle nostre origini. Nei suoi primordi, la rivoluzione italiana non fu che un impulso di volontari.

Ora l'onorevole relatore mi ha detto che questi feriti sono contemplati dall'articolo 5; ma il mio concetto era appunto questo che fossero trasportati sotto alla disposizione dell'articolo 3, perchè voleva che avessero un diritto, e non solo un titolo od un sussidio qualsiasi. Io voleva poi anche dire all'onorevole relatore che ho inteso parlare dei feriti di questa natura, di tutti i combattimenti che ebbero luogo in Italia, e non solo quelli dellé Cinque giornate di Milano. A moltissimi combattimenti presero parte forze di diversa natura, truppe regolari, volontari organizzati militarmente, e anche semplici cittadini.

Per esempio, nell'assedio di Roma, a Porta San Pancrazio, vi erano delle forze che potevano considerarsi vere truppe, vi erano delle colonne di volontari, e poi vi erano i cittadini che venivano là a fare le fucilate contro il nemico.

L'onorevole Cadolini che era là con me, e che vi restò ferito, può asserire se io sono esatto. Ora, come si può diversamente trattare il ferito a seconda se appartiene o no ad un corpo regolare, nel

primo caso ammetterlo alla pensione, nel secondo escluderlo?

Questa era il mio concetto che mi pare dovesse essere diviso dalla Camera.

Nondimeno io devo tener conto dell'attitudine che prende la Commissione, delle dichiarazioni del Governo; non voglio ritardare l'attuazione di questa legge, e mi spiacerebbe troppo insistendo sul mio emendamento, metterlo a rischio di vederlo respinto; sarebbe una cosa che mi addolorerebbe troppo, quindi in questa circostanza preferisco di ritirarlo.

RUSPOLI EMANUELE. Io credo sia il caso di ritirare il mio emendamento piuttostochè vederlo respinto, ma bisogna che mi sia permesso di dire due sole parole per rispondere ad un equivoco nel quale cade l'onorevole relatore.

Gli articoli di cui io parlo sono questi. Nella restaurazione gli ufficiali romani hanno subito due decreti: col primo furono respinti dal grado che avevano, e per conseguenza quello che era tenente ed era passato capitano, fu retrocesso a tenente, col secondo decreto, quelli che meglio si portarono, cioè che in causa politica hanno difeso il proprio paese, furono cacciati.

Ora che cosa è accaduto? È accaduto questo, che quando si sono presentati a liquidare le loro pensioni, ottennero la liquidazione perchè erano stati cacciati per causa politica, ma fu tenuto conto del primo decreto che li aveva retrocessi dal grado.

Ora, evidentemente hanno tenuto calcolo di una solenne ingiustizia, e noi non facendo nessuna parte in questa legge a questi ufficiali, che cosa ne avviene? Riconosciamo la giustizia di questo decreto che, nell'animo nostro, nessuno può considerare giusto perchè ha degradati degli egregi militari per il solo fatto che hanno esposta la loro vita pel bene del paese.

Questo è quanto, in breve, io doveva rispondere, perchè mi sembra che le mie parole non siano state ben comprese. Ma poichè tanto gli emendamenti oggi ispirano una enorme e generale antipatia, in questo momento, io devo ritirarlo.

BERTOLÈ-VIALE, *relatore*. Io devo rispondere all'onorevole Ruspoli Emanuele che è impossibile che la Commissione stia sotto il peso di un appunto così grave di intenzione, ed è semplicemente per dimostrargli che il caso che egli accenna per gli ufficiali romani si è verificato per molti altri ed anche per parte di Governi che non avevano i sistemi del Governo pontificio.

Per la divisione lombarda, quando venne in Piemonte dopo il ritiro delle truppe piemontesi dalla Lombardia, è accaduto per molti la stessa cosa. Gli

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1876

ufficiali avevano i gradi dati loro con nomina regolare dal Governo provvisorio di Lombardia; ma siccome il Piemonte aveva un esercito proprio e che non poteva ammetterli tutti ad un tempo nelle sue file, ha fatto uno scrutinio, e molti di coloro che sono entrati a far parte dell'esercito vi furono ammessi con uno ed anche più gradi di meno.

Adunque, se si volesse fare ai romani la riparazione di gradi nel senso in cui ne parla l'onorevole Ruspoli, bisognerebbe estenderla molto al di là di quello che egli pensa, e per debito di giustizia, s'intende.

Ecco il concetto dal quale è stata dominata la Commissione. Dite, se volete, che voi scergete la giustizia in ciò che voi vorreste, ma perchè giustizia vi sia, non si potrebbe fare per eccezione, bensì estenderla a tutti.

Credete, o signori, che la vostra Commissione ha tutto esaminato, e veduto tutto quanto si poteva osservare; l'ha veduto, ma essa non può proporre un provvedimento senza generalizzarlo.

Ecco la posizione in cui s'è trovata la Commissione; perciò prego la Camera di procedere senz'altro nella discussione.

CADOLINI. Poichè anch'io bramo vivamente che il presente disegno di legge venga in questa seduta approvato, ritirerò l'emendamento da me proposto allo scopo di estendere il beneficio della pensione a coloro che furono feriti o mutilati combattendo nelle insurrezioni. Però desidero dire una parola onde non si voglia dimenticare tale questione.

Quest'articolo, mentre accorda la pensione a coloro che rimasero feriti o mutilati nelle campagne dell'indipendenza, non parla dei cittadini i quali rimasero mutilati combattendo nelle insurrezioni, ed io vorrei che una dichiarazione esplicita della Giunta potesse in qualche modo assicurare l'avvenire di questi infelici che non devono essere dimenticati dalla riconoscenza nazionale.

Prego la Commissione di fare una dichiarazione sul modo d'interpretare quest'articolo, che è il più importante della legge, perchè provvede a persone che hanno un diritto assoluto e indiscutibile di essere sovvenute dalla patria e che per deplorabilissime cause furono fin qui lasciate ingiustamente nell'abbandono.

BERTOLÈ-VIALE, *relatore*. Comprendo i sentimenti generosi espressi dall'onorevole Cadolini, ma egli deve persuadersi che le sue parole non si possono tradurre in atto.

È assai difficile riconoscere se uno sia stato mutilato combattendo in un'insurrezione. Chi rilascerà i titoli e le prove pel mutilato? Credete voi che la Corte dei conti possa ammettere dei titoli vaghi od

incerti a questo riguardo? No certamente, essa dirà sempre che all'infuori dei titoli previsti dalla legge non ne può riconoscere altri per validi. Creda l'onorevole Cadolini che temo assai egli s'illuda sotto l'impulso di sentimenti generosi. Ma sebbene noi partecipiamo pure ad essi, non crediamo si possano tradurre in realtà. Del resto, per codesti casi non dovrebbe provvedere l'articolo 3, ma sibbene l'articolo 5.

Voci. Ai voti! ai voti!

CADOLINI. Vorrei solo dire che non è poesia questa.

Non è punto impossibile e nemmeno difficile il provare che un cittadino sia stato mutilato o ferito combattendo in un'insurrezione.

Quando egli manca di un braccio o di una gamba sfido a negare che sia mutilato, e questa è la prima parte della prova. Generalmente poi non riesce difficile il rinvenirne i testimoni del fatto nel quale un cittadino fu ferito o mutilato.

Del resto, lasciando a cui spetta la cura di verificare i fatti, noi dovremmo intanto risolvere la questione di diritto. Queste non sono idee poetiche; queste sono idee pratiche e conformi ai principii della giustizia.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati tutti gli emendamenti all'articolo 3, metto ai voti quest'articolo. (È approvato.)

« Art. 4. La liquidazione delle pensioni di cui all'articolo precedente sarà fatta in base alle disposizioni delle vigenti leggi sulle pensioni militari ed al grado di cui i cittadini in esso articolo contemplati erano regolarmente investiti da uno dei Governi nazionali, sia al tempo in cui rimasero morti, feriti o mutilati, sia precedentemente. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 5. A titolo di ricompensa nazionale è accordato un assegno annuo vitalizio:

« a) ai cittadini ed alle vedove ed agli orfani dei cittadini che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 3, e non possano comprovare il regolare arruolamento o la regolare investitura di grado per parte di uno dei Governi nazionali a senso dell'articolo 4;

« b) ai cittadini dimoranti nel regno che hanno militato e combattuto nella qualità di ufficiali effettivi di terra o di mare sotto i Governi nazionali stabiliti nelle varie regioni d'Italia negli anni 1848 e 1849, e che per tal fatto hanno perduto od abbandonato l'impiego che avevano precedentemente o siano stati impediti di esercitare la loro arte o professione, purchè soddisfino alle condizioni b, d, e, dell'articolo 1. »

L'onorevole Antonibon ha presentato un emen-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1876

damento col quale propone la soppressione delle parole: *che per tal fatto hanno perduto*, ecc. fino alla fine dell'articolo.

MALDINI. Domando la parola per uno schiarimento dalla Commissione.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Antonibon, mantiene o ritira il suo emendamento?

ANTONIBON. Mi permetta la Camera due parole soltanto per una modificazione al comma terzo dell'articolo 5.

Mi pare che in pratica sia molto difficile che si possa provare *d'aver perduto o d'aver abbandonato l'impiego*, specialmente *di essere stato impedito ad esercitare l'arte o la professione*; poichè è bene ricordare che noi per trent'anni di seguito abbiamo subito radicali trasformazioni di Governi, per cui quando saremo a richiedere i certificati imposti dalla legge, moltissimi si troveranno nella dura impossibilità di poterli produrre, e questi moltissimi per conseguenza dovranno rimanere senza il compenso nazionale che verrebbe loro accordato con questa legge. Quindi una amara delusione, uno sconforto.

Faccio inoltre osservare che indipendentemente dall'aver perduto l'impiego, da essere stata impedita ad esercitare la professione, noi contiamo a Venezia, che Alfieri chiamava:

Del senno aman la più longeva figlia

qualche famiglia nobile ed illustre, che calda dell'amore di patria, erede delle antiche glorie e fida alle guerre dell'indipendenza, ha consumato tutte le proprie sostanze; ebbene tutte queste famiglie sarebbero escluse dal beneficio che accorda questa legge, ove l'articolo 5 venisse approvato come è stato formulato o non si desse una spiegazione tranquillante.

Faccio un'altra osservazione ed è che appena andrà in vigore questa legge si solleveranno le più grandi opposizioni per parte della Corte dei conti. A tale proposito io potrei citarvi un fatto recentissimo di un ufficiale veneto che durante gli ultimi mesi del 1847, allo scoppiare della rivoluzione del 1848, abbandonò la marina austriaca di cui faceva parte, per iscriversi alla guardia civica di Venezia, e quindi alla milizia che si rese emula nell'eroismo a qualunque più splendida manifestazione del sentimento nazionale.

Il ministro per la guerra del regno d'Italia con decreto reale riconosceva il grado d'ufficiale nel richiedente; ma la Corte dei conti malgrado i fatti e le attestazioni, negava di liquidare l'assegno, perchè non abbastanza provato l'abbandono del servizio per causa politica. *Ab uno disce omnes.*

Io prego quindi il relatore a dirmi almeno che si userà della maggiore larghezza su questo proposito.

MALDINI. Io vorrei domandare se la Commissione ha lasciato fuori appositamente la parola *assimilati*. Se l'ha lasciata appositamente non potrei nulla aggiungere con la speranza che fosse accettato; ma se no, farei osservare che l'omissione in questo articolo è in contraddizione all'articolo 1. (*Ai voti! ai voti!* — Rumori)

BERTOLÈ-VIALE, relatore. Io non potrei disdirmi. Ho detto che non accettiamo emendamenti. (*Benissimo!*)

L'onorevole Antonibon vorrebbe togliere le parole: *che hanno perduto l'impiego*. Mi scusino l'onorevole Antonibon e gli altri proponenti di emendamenti, ma voi esaminate un solo caso, quello che avete nella testa, ma non esaminate il complesso della disposizione. Ma sapete che cosa vuol dire togliere quelle parole? Vuol dire che tutti coloro, e sono molti dal 1848 in poi, che sono venuti a prestare l'opera loro nell'esercito o nei volontari combattendo per l'Italia, e che poi se ne sono andati tranquillamente, onestamente alle case loro, avrebbero diritto a pensione. Ma come volete fare con queste disgraziate 200,000 lire? Insomma, noi rifiutiamo ogni emendamento (*Ai voti! ai voti!*)

PRESIDENTE. Onorevole Antonibon, ritira o mantiene il suo emendamento?

ANTONIBON. Lo ritiro dopo la dichiarazione del presidente del Consiglio, il quale, animato dal suo amore pel paese, saprà provvedere perchè la Commissione, che l'onorevole relatore chiamò un Giuri, s'ispiri a quei precetti e sentimenti a cui deve informarsi una legge di riparazione non solo, ma di ricompensa nazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

(La Camera approva.)

« Art. 6. Per l'applicazione dell'articolo precedente viene fissata per la prima volta la somma complessiva di lire *duecento mila*, la quale sarà iscritta nel bilancio passivo del Ministero delle finanze.

« La ripartizione di detta somma in altrettanti assegni vitalizi sarà fatta da apposita Commissione in base al grado esercitato ed all'entità dei servizi resi.

« Le quote di assegno vitalizio stabilite per ogni singolo individuo saranno invariabili vita natural durante, ed ogni anno il ministro delle finanze provvederà ad inscrivere nel suo bilancio passivo la corrispondente somma necessaria per far fronte agli assegni di coloro fra i superstiti che ne sono provvisti.

« Non saranno ammessi a fruire di tali assegni

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1876

vitalizi coloro che si trovassero impiegati o pensionati dallo Stato od avessero altrimenti una posizione sociale colla quale provvedere alla loro sussistenza. »

Gli onorevoli Pericoli, Amadei, Sforza-Cesarini hanno presentato un emendamento. Lo mantengono?

PERICOLI. Allo stato delle cose, ritiro l'emendamento di soppressione delle ultime parole del terzo comma, che ho avuto l'onore di presentare alla Presidenza insieme agli onorevoli colleghi Amadei e Sforza-Cesarini.

Vorrei però solo sostituire queste parole colle quali si escludessero dall'assegno quelli soltanto che avessero una posizione sociale comoda ed agiata. (*No! no! — Rumori*)

PRESIDENTE. Ciò è impossibile lo stabilirlo. (*Rumori*)

PERICOLI. Io ho ritirato l'emendamento col quale domandava la soppressione della prima parte del terzo comma, nel quale si richiede la prova di *misserabilità*, per dare l'assegno.

Non potendo riuscire a che si sopprimano quelle parole, mi limiterò a che si dica che saranno esclusi quelli che avranno una posizione comoda ed agiata. Tutti comprendono che è un sentimento di delicatezza che ci consiglia questa variazione.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Pericoli, come si fa a giudicare se uno si trova in una posizione sociale comoda ed agiata? Per uno può essere comoda una posizione che non lo è per un altro.

PERICOLI. Vorremo obbligare coloro che domanderanno l'assegno vitalizio ad arrossire del loro stato, a confessare che non hanno altrimenti da vivere? Ah! non è questo il concetto della legge. Se non possiamo fare ciò che si dovrebbe per questi benemeriti cittadini, facciamo ciò che si può, ma rispettiamo la dignità loro e rifuggiamo dall'idea del beneficio che umilia.

Io voglio la legge, e sono quindi disposto a ritirare ogni proposta di variazioni, ma prego la Commissione e la Camera a riflettere sulla situazione che coll'ultimo comma di quest'articolo si fa a coloro ai quali vuol darsi una ricompensa nazionale per così grandi titoli di benemerenda.

PRESIDENTE. Ho compreso; ma le ripeto che io credo difficile che si possa ben stabilire chi si trova in una posizione comoda ed agiata, e chi no.

PERICOLI. Io prego l'onorevole presidente ad interpellare la Commissione se accetta.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

BERTOLÈ-VIALE, relatore. Gli emendamenti sono troppi, e si ripetono soverchiamente.

Ripeto perciò una volta ancora che non li possiamo accettare.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti.

TAMAIIO. Domando la parola. (*Rumori*)
Non parlo mai. Sarò brevissimo.

PRESIDENTE. L'onorevole Tamaio ha facoltà di parlare.

TAMAIIO. Nel vero contento di dover votare una riparazione dovuta a tanta degnissima gente, io domando dall'altro canto che non si umiliino.

Perchè mai si deve stabilire la condizione che essi si trovino assolutamente privi di ogni sussistenza? È una carità che la dignità stessa del Parlamento non potrebbe ammettere.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

TAMAIIO. L'Italia quando fa un atto lo fa colla generosità che sempre l'ha animata.

Io domando che si tolgano queste parole, non propongo aggiunte. Perchè altrimenti si ha l'aspetto di dare un'elemosina.

BERTOLÈ-VIALE, relatore. La proposta dell'onorevole Tamaio è più radicale ancora. Ma io fo considerare alla Camera una cosa. Credano pure i nostri colleghi che nessuna osservazione ci è sfuggita. Nè ci farete l'ingiuria di ritenere che la Commissione abbia avuto in animo di dare interpretazione che potesse suonare elemosina.

Ciò non può essere stato mai nel pensiero della Commissione. Non facciamo questioni di parole. Mi pare, che quando si dice: *a titolo di ricompensa nazionale si dà un assegno vitalizio*, questo basti ad escluderne la più lontana idea.

Ma si dice: voi escludete alcuni da questo beneficio.

Sapete quali sarebbero le conseguenze di non escluderli?...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Quella di dare niente ai più bisognosi.

BERTOLÈ-VIALE, relatore... prima di tutto di dare a chi non ha bisogno, perchè il limite dell'agiatazza è molto difficile a stabilire; in secondo luogo sapete che cosa potrebbe accadere? Qui in Roma ci sono dei cittadini, i quali hanno preso parte alla difesa di Roma nel 1849, ma che di poi, hanno mutato opinioni ed oggi difenderebbero il potere temporale. E non potrebbe succedere che taluno di essi venisse a domandare l'assegno? Vorreste voi ammettere tal cosa? (*No! no!*)

Noi per conseguenza manteniamo la nostra proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Pericoli, mantiene la sua proposta?

PERICOLI. La ritiro.

TAMAIO. Dopo la dichiarazione fatta dall'onorevole relatore, che questa non è una elemosina, per questa ragione, ma solamente per questa ragione, ritiriamo la nostra proposta.

PRESIDENTE. Essendo ritirate tutte le proposte, metto ai voti l'articolo 6 della Commissione.

(È approvato, e sono pure approvati senza discussione i seguenti articoli:)

« Art. 7. I titoli per aspirare all'applicazione delle disposizioni contemplate nella presente legge dovranno constare, mediante autentici documenti delle nomine avute o degli arruolamenti contratti e della permanenza in servizio.

« In mancanza di documenti originali potrà supplirsi con documenti equipollenti.

« Art. 8. Una Commissione nominata con decreto reale, a cura dei ministri della guerra e della marina, statuirà intorno alle domande ed ai titoli per gli assegni vitalizi di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente legge.

« Alla stessa Commissione potranno essere deferite le domande per pensione di cui all'articolo 3, per la preliminare constatazione dei titoli a corredo delle domande medesime, prima cioè che dai Ministeri della guerra e della marina dette domande vengano spedite alla Corte dei conti per la liquidazione definitiva delle pensioni.

« Art. 9. Le pensioni e gli assegni vitalizi contemplati nella presente legge avranno decorrenza dalla data della promulgazione della legge medesima.

« Art. 10. Coloro che si credono contemplati dal disposto di questa legge per gli effetti di cui agli articoli 1 e 5, dovranno presentare le loro domande e i correlativi documenti ai Ministeri della guerra e della marina entro il termine improrogabile di mesi sei a partire dal giorno della promulgazione della presente legge.

« Trascorsi i sei mesi rimane prescritta ogni ulteriore domanda per ottenere l'assegno vitalizio a titolo di ricompensa nazionale di cui all'articolo 5 della presente legge. »

Il deputato Calegari ha facoltà di parlare.

CALEGARI. Io spero che la Commissione, la quale ha rifiutato qualunque emendamento, voglia accettarne uno che io sono costretto di proporre per la sua evidenza e per la pratica che io ho acquistata in altre circostanze, relativamente alla presentazione di questi titoli.

Sappia la Camera che nel 1866 si è costituita a Padova e altrove l'associazione di mutuo soccorso dei volontari del 1848 e 1849. Per appartenere a quest'associazione bastava puramente presentare testimonianza di due commilitoni di avere appartenuto ad uno qualunque dei corpi di volontari. Io

mi sono adoperato verso quei popolani per potere avere questo semplice titolo, e posso assicurare la Commissione che per ottenere questa sola testimonianza ho dovuto durare grande fatica, scrivere delle lettere e attendere. E molti e molti hanno dovuto lasciare trascorrere il termine fissato per far parte di quell'associazione.

Ora noi non abbiamo semplicemente da ricostituire la storia di individui che vivono, abbiamo da ricostituire una storia molto più remota, molto più difficile, per parte di vedove, per parte di figli, e prima che questa legge venga a conoscenza di tutti, prima che questi poveri infelici abbiano col mezzo di individui conoscenti ed amici tutti i soccorsi necessari per constatare con documenti autentici o con documenti equipollenti, questa condizione passata, remota dopo tante fortunate vicende, io vi assicuro, signori della Commissione, che sei mesi fuggono come un lampo. Io propongo l'emendamento, che quel termine sia prorogato fino ad un anno e che abbia il suo effetto dentro l'anno.

BERTOLÈ-VIALE, relatore. La Commissione non può accettare questo emendamento, e la ragione è evidente.

CALEGARI. Allora mi appello alla Camera. È un atto ingiusto!

BERTOLÈ-VIALE, relatore. Onorevole Calegari; mi senta un po' e vedrà che non ho tutti i torti.

Come si deve ripartire l'assegno vitalizio?

Sulle lire 200,000 non v'ha dubbio.

Ora, per la liquidazione di pensione, noti bene l'onorevole Calegari, non c'è prescrizione di tempo, perchè tale è la legge generale. Chi vi ha diritto, può domandare la pensione quando crede, fra un anno, fra due, fra dieci.

Ma per l'assegno vitalizio se entrassimo nell'ordine di idee dell'onorevole Calegari, sa quale ne sarebbe la conseguenza? Che la Commissione non potrebbe fare più il riparto e la designazione degli assegni a coloro che vi hanno diritto e che hanno i loro documenti in regola prima che l'anno sia scaduto.

Ci pensi un momento l'onorevole Calegari e vedrà che è così, e che sarebbe male se ciò accadesse.

Ecco perchè la Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Calegari. Del resto, se scaduto il termine prescritto, si tratterà di provvedere per qualcuno che sia in ritardo, si potrà chiedere una nuova proroga per il tempo alla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Maurogònato ha la parola.

MAUROGÒNATO. Ho domandato la parola per avere dall'onorevole ministro delle finanze uno schiarimento che avrebbe più precisamente trovato il suo

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1876

posto all'articolo 6; ma l'onorevole presidente non mi ha sentito quando lo pregai di concedermi la parola. In ogni modo viene opportuno anche adesso.

Coll'articolo 6 si accordano 200,000 lire per distribuirle in sussidi...

BERTOLÈ-VIALE, relatore. No, assegni, intendiamoci. **MAUROGÒNATO...** assegni, sta bene.

Però nella relazione trovo che il ministro delle finanze, acconsentendo ad accordare le 200,000 lire, intende di cancellare per l'avvenire le 50,000 che sono iscritte al capitolo 54 del bilancio dell'interno.

Io osservo però che quella somma di 50,000 lire iscritta al capitolo 54 del bilancio dell'interno si compone di 20,000 lire che furono sempre comprese anche nei bilanci precedenti, e che per quanto mi consta sono destinate a pagare pensioni già accordate, e di altre 30,000 che si erano iscritte nel corrente anno per la prima volta, affinché ci sia il modo di accordare qualche sussidio straordinario a quei moltissimi che ne fanno domanda al ministro dell'interno.

Ora dunque per le 30,000 lire comprendo facilmente la condizione imposta dal ministro delle finanze, ma se s'intendesse parlare di tutta la cifra di 50,000 lire, osserverei che non si può togliere la pensione a quelli che ne godono attualmente e ne sono in possesso. Vorei dunque sapere se l'onorevole ministro delle finanze intenda di comprendere nelle 200,000 lire anche le 20,000 lire che furono sempre assegnate a queste pensioni.

MINISTRO PER LE FINANZE. Prima di tutto le 20,000 lire di cui parla l'onorevole Maurogònato non sono pensioni nel senso vero della parola...

MAUROGÒNATO. Sono diritti acquisiti.

MINISTRO PER LE FINANZE. Diritti continuativi.

MAUROGÒNATO. Assegni continuativi.

MINISTRO PER LE FINANZE. Assegni continuativi dipendenti da due leggi speciali. Insomma, siccome per identità di materia questi assegni contemplati all'articolo 5 sono della stessa natura, salvo la determinazione delle somme, bisogna che figurino in un solo capitolo.

MAUROGÒNATO. In questo modo la Commissione, che deve distribuire i nuovi assegni, non potrà disporre che di sole lire 180,000.

MINISTRO PER LE FINANZE. Non posso andare più in là di questa somma.

MAUROGÒNATO. Me ne duole.

CALEGARI. Dopo le dichiarazioni del relatore e del presidente dei ministri ritiro il proposto emendamento. Se sventurati chiederanno alla patria il dovuto soccorso entro il termine fissato da questo articolo, sarà provveduto. Ringrazio delle date dichia-

razioni, e spero di non doverle in seguito ricordare.

PLUTINO A. Allora io trovo giusta la proposta dell'onorevole Calegari: dacchè sappiamo che in Italia le distanze sono molte, ne risulterà che tutti coloro i quali si trovano vicini al centro del Governo potranno presentare i documenti, mentre coloro che si trovano distanti e che avrebbero maggiore bisogno forse degli altri, si troveranno nell'impossibilità di presentare questi documenti.

Una voce. Ci sono le prefetture.

PLUTINO A. Non è raro, signori, che le leggi che noi facciamo, non si conoscono nei paesi, se non dopo due, tre, quattro mesi.

La difficoltà di trovare i documenti, i quali qualche volta dipendono da amministrazioni che sono nel centro del Governo, talvolta si incontrano anche quando si deve ricorrere ai comandi militari che sono lontani dal centro del Governo.

Se la Commissione è animata da quel sentimento di giustizia, di filantropia, di riparazione, io prego l'onorevole relatore di accordare quest'anno, perchè finalmente è meglio che sia ritardata la distribuzione della somma, che è già ridotta a 180,000 lire, anzichè si commetta l'ingiustizia che alcuni abbiano questo compenso nazionale ed altri ne siano completamente esclusi.

PRESIDENTE. L'onorevole Cadolini ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Io volevo soltanto osservare che se si proroga il tempo non si fa che ritardare la distribuzione degli assegni... (*Interruzione a bassa voce dell'onorevole Plutino*)

Ma no, signori, se noi vogliamo provvedere a questi che hanno bisogno di un maggior tempo, non dobbiamo sacrificare quelli che saranno pronti a presentare i documenti alle esigenze degli altri.

D'altronde ritenete che quelli i quali hanno bisogno di quest'assegno, ai documenti hanno già pensato.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Plutino fa una proposta formale?

PLUTINO AGOSTINO. Sì, signore.

PRESIDENTE. Ella propone che, invece di sei mesi, si dica un anno.

PLUTINO AGOSTINO. Precisamente.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io prego vivamente l'onorevole Plutino e l'onorevole Calegari di non insistere nella loro domanda. Ma se abbiamo prorogati, non so quante volte, i termini per le enfiteusi, credete che ci possa essere difficoltà quando si presentano casi simili a quello contemplato dagli onore-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1876

voli Plutino e Calegari a presentare una riga di legge per prorogare anche questo termine?

Voci. Allora sta bene.

PLUTINO AGOSTINO. Con questa dichiarazione ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 10.

(È approvato.)

Si procederà più tardi alla votazione a squittinio segreto su questo progetto di legge.

Si vuole andare avanti?

Molte voci. Avanti! avanti!

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO E SISTEMAZIONE DEI PORTI DI TRAPANI E DI SINIGAGLIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'esecuzione delle opere di miglioramento e sistemazione dei porti di Trapani e Sinigaglia.

(Si dà lettura dello schema di legge.)

L'onorevole Samarelli ha facoltà di parlare.

SAMARELLI. Io accetto assai volentieri questo progetto di legge, col quale si provvede alla sistemazione dei porti di Trapani e di Sinigaglia, ma sono assai dolente di non vedervi più compreso anche il porto del comune di Molfetta, che io mi onoro di rappresentare.

Però la colpa non è del ministro, il quale ha dichiarato nella sua relazione che precede questa legge, che il Governo farebbe uguale trattamento per gli altri porti, dei quali i municipi rispettivi ne iniziassero le opere, anticipassero la quota di spesa spettante allo Stato, e si contentassero di riceverne il rimborso a rate, e dopo un certo numero di anni.

Non è del municipio che io rappresento, se colto all'improvviso non abbia tenuto fermo a codesti impegni che aveva già assunti nel 1873, quando fu presentato la prima volta alla Camera un simile disegno di legge, e quando aveva trovato modo di soddisfarli coll'aiuto di una società assuntrice. È ben naturale che dopo tre anni quest'ultima sarebbe rimasta libera da ogni rapporto contratto col comune, e che questo si sarebbe trovato mancante delle sue risorse.

A ciò si aggiunga, che non si tratta già di anticipare pel Governo la lieve somma di lire 41,100, come farà il comune di Sinigaglia; o quella di lire 56,000 del comune di Trapani. Nè si tratta di esserne rimborsato in una sola ed unica rata, e dopo 18 mesi dall'approvazione di questa legge.

Il comune di Molfetta dovrebbe invece anticipare

pel Governo l'ingente somma di lire 305,000, e le quote degli altri enti interessati, provincia e distretto; ne sarebbe poi rimborsato a cominciare circa due anni dopo approvata la legge, nei successivi cinque anni, ed a rate divise nei medesimi cinque anni, giusta il progetto di legge del 1873. Chi non vede a prima giunta quanto sarebbero gravi codeste condizioni per quel piccolo comune?

Non avendo esso beni patrimoniali, ed essendo perciò le sue rendite ristrette ai soli balzelli, se dovesse, per esempio, ricorrere al credito nel fine di contrarre un debito per far fronte ai detti impegni, oltre alla spesa del mutuo, dovrebbe pagare un interesse, più o meno gravoso, pel corso almeno di 15 in 20 anni, fino a che non giunga a rimborsarsi delle quote del Governo e degli altri enti interessati, e non rimetta in equilibrio il suo bilancio.

E tutto ciò nella favorevole ipotesi che la previsione della spesa indicata nel progetto d'arte resti nei limiti della complessiva somma di lire 610,000; e che nella esecuzione delle opere idrauliche il mare si mostri sempre propizio; che le tutelati, e non le distrugga.

Supponete invece, o signori, che avvenga il contrario, e dite poi se le difficoltà non crescerebbero del doppio, e se potreste più calcolarne i danni del povero comune.

Io confido che queste brevi considerazioni possano persuadere oggi, o più tardi, il signor ministro dei lavori pubblici, che per la sistemazione del porto di Molfetta non si debba fare a quel comune lo stesso trattamento, ed anche peggiore di quello che si fa per Sinigaglia e per Trapani. La spesa di detto porto è assai maggiore.

Io quindi lo prego di voler dichiarare, se egli non creda di poter rientrare nei limiti prescritti dalla legge del 20 marzo 1865, la quale affida alla efficace iniziativa del Governo le opere pubbliche, specialmente quando esse hanno una certa importanza, come quella di cui parlo. O se non creda almeno di fare al detto comune di Molfetta condizioni migliori in considerazione di speciali motivi.

ZANARDELLI, *ministro per i lavori pubblici.* Nella relazione è nominato il porto di Molfetta, perchè il medesimo era compreso in un precedente disegno di legge. Come l'onorevole Samarelli sa, il progetto precedente comprendeva, oltre i due porti dei quali si tratta nel progetto attuale, anche i porti di Molfetta, di Porto Maurizio e di San Remo. Ma siccome quei municipi ritirarono le proposte fatte, così non si poterono mantenere.

Sembra, da ciò che dice l'onorevole preopinante, che si volessero condizioni migliori di quelle portate dallo schema di legge, se ho bene inteso. Ora

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1876

l'onorevole precipitante vede bene che essendo la spesa maggiore, sarebbe già uno sforzo anche maggiore il mantenere le disposizioni che si fanno per Sinigaglia e per Trapani, e che quindi anzi sarebbe un ostacolo di più il volere condizioni peggiori.

Ad ogni modo può ritenere l'onorevole Samarelli che, ove mantenga ovvero ripigli Molfetta la proposta prima, la parità di trattamento sarà per essa mantenuta, ma non posso impegnarmi di fare per Molfetta un trattamento peggiore.

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione degli articoli.

(I seguenti quattro articoli sono approvati:)

« Art. 1. È autorizzata la costruzione di una scogliera al Ronciglio nel porto di Trapani per lire 112,000, ed il prolungamento dei moli nel porto di Sinigaglia per lire 82,200.

« Art. 2. Le opere da eseguirsi all'uopo saranno appaltate dai rispettivi municipi a termini della vigente legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento, eseguite sotto la direzione tecnica ed amministrativa degli ufficiali del Governo, e pagate dai municipi medesimi secondo i relativi capitolati.

« Art. 3. I contratti d'appalto dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici, senza la previa adesione del quale non si potranno modificare nè i patti nè il progetto delle opere.

« Art. 4. I comuni di Trapani e Sinigaglia saranno sostituiti allo Stato nel diritto di richiedere e riscuotere secondo la legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, le quote di concorso delle provincie, dei circondari e comuni interessati nella spesa rispettivamente incontrata per la esecuzione delle opere colla presente autorizzate.

« Art. 5. Lo Stato soddisferà nel 1878 la quota da esso dovuta a termini di legge, pagando al municipio di Trapani lire 56,000, ed al municipio di Sinigaglia lire 41,100 sempre che sieno prima completamente eseguite e collaudate le opere autorizzate. »

MAURIGI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maurigi.

MAURIGI, relatore. Nella mia qualità di relatore sono in obbligo di portare a conoscenza della Camera che la Commissione aveva a prima giunta creduto di dover sopprimere l'indicazione della somma precisa che il Governo si obbliga a pagare col presente articolo, e ciò in vista delle opere occasionali che potevano sopravvenire, oltre le previste nei progetti d'arte che formano oggetto della presente legge.

Ma, dopo le spiegazioni date dall'onorevole mi-

nistro delle finanze, che, se mai questo caso si producesse, il Governo vi provvederebbe più tardi, la Commissione non ha avuto difficoltà di ammettere l'indicazione sullo stanziamento fissato dall'articolo in discussione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io confermo quanto venne detto dall'onorevole Maurigi, che cioè se occorreranno spese maggiori, il Governo vedrà di provvedere, ma, ben inteso, mediante una nuova legge, perchè il Governo non intende di impegnarsi al di là delle somme che sono contemplate in questo progetto di legge.

PRESIDENTE. « Art. 6. Le dette somme verranno iscritte sotto appositi capitoli nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici pel 1878. »

Metto ai voti quest'articolo 6.

(È approvato.)

APPROVAZIONE DI QUATTRO DISEGNI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno porta l'approvazione di convenzione per la concessione della costruzione, e dell'esercizio di due strade ferrate da Parma a Brescia, e da Brescia ad Iseo.

Leggo l'articolo unico :

« È approvata la convenzione stipulata il giorno 15 giugno 1876 tra i ministri delle finanze e dei lavori pubblici e l'ingegnere Emilio Mantegazza, procuratore speciale, per la concessione della costruzione e dell'esercizio di due strade ferrate da Parma a Brescia e da Brescia ad Iseo a favore dell'avvocato Riccardo Bonetti, e della Banca Popolare di Alessandria nella persona del suo direttore avvocato Eteocle Cagnassi. »

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione dell'articolo unico.

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Ora viene il progetto di legge per dichiarazione di pubblica utilità per le opere occorrenti all'ampliamento della via Meravigli in Milano ed imposizione di un contributo ai proprietari delle case verso la via medesima.

La discussione generale è aperta.

Se niuno chiede di parlare, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Sono dichiarate di pubblica utilità le opere da eseguirsi dal comune di Milano per l'ampliamento della via Meravigli secondo il progetto dell'ingegnere S. P. Tagliascchi approvato dal

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1876

Consiglio comunale di quella città nella seduta del 17 gennaio 1875. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. Per la esecuzione di siffatte opere è fissato il termine di dieci anni dal giorno della promulgazione della legge, e il comune di Milano ha facoltà di chiamare a contributo nella spesa, in ragione di lire duecento cinquanta per metro lineare, i proprietari delle case verso via Meravigli che sono descritti nell'elenco firmato dal sindaco di Milano e visto unitamente al piano regolatore dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 3. A tale contributo ed al piano regolatore sono applicabili le disposizioni contenute nei capi IV e VI della legge del 25 giugno 1865, n° 2359. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Ora l'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prolungamento della via Nazionale in Roma da piazza Magnanapoli a piazza Venezia.

« *Articolo unico.* È approvata per causa di pubblica utilità la variante deliberata dal Consiglio comunale di Roma, il 26 maggio 1876, per il prolungamento della via Nazionale, dalla piazza Magnanapoli a piazza Venezia, cogli allargamenti delle vie del Corso, delle Tre Cannelle e di Santa Eufemia, secondo il tipo firmato dall'ingegnere comunale signor Viviani, in data 20 giugno 1876, e ciò a parziale modificazione della legge 18 giugno 1874, numero 1976, serie 2°.

« Per il compimento di dette opere è assegnato il termine di quattro anni, ed il comune di Roma ha facoltà di chiamare a contributo i proprietari di quei beni confinanti e contigui, che vengono a conseguire un maggiore valore per l'esecuzione delle opere progettate.

« Sono estese a questa dichiarazione le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge predetta. »

La discussione generale è aperta. Se niuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo unico testè letto.

(È approvato.)

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'adattamento dei locali per la scuola di applicazione degli ingegneri in Napoli. Il ministro dei lavori pubblici accetta la modificazione fatta dalla Commissione all'articolo 2?

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Sì, sì l'accetto.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Se niuno domanda di parlare si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È approvata la spesa straordinaria di lire 342,000 per completare l'adattamento dell'edificio denominato di *Donnaromita* a sede della regia scuola di applicazione per gl'ingegneri in Napoli, e per provvedere la stessa del materiale scientifico occorrente. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. La detta somma sarà ripartita per lire 57,000 sopra il bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione del corrente anno 1876, per lire 114,000 per caduno degli anni 1877 e 1878 e per le rimanenti lire 57,000 dell'anno 1879. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge pei contratti di vendita e di permuta di beni demaniali.

La discussione generale è aperta.

Se niuno chiede di parlare, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Sono approvati i seguenti contratti stipulati dall'amministrazione demaniale dello Stato a trattativa privata:

« 1° Di cessione al comune di Treviso dei fossi e spalti delle mura di quella città, pel prezzo di lire 7514 80, come da atto del 7 luglio 1875, a rogito Vianello;

« 2° Di vendita al comune di Vittorio dello stabile demaniale in Ceneda destinato ad uso di carcere mandamentale, pel prezzo di lire 979, come dai rogiti Tassari in data 12 maggio e 19 luglio 1875;

« 3° Di vendita al comune di Murano di uno spazio lagunare da essere convertito in sacca pubblica, e dell'ex-forte della Batteria San Matteo nell'isola di Murano, pel prezzo di lire 3820, giusta l'istromento 6 luglio 1875;

« 4° Di cessione al pio istituto Turazza di parte del convento di Santa Chiara in Treviso, pel prezzo di lire 7800, come da atto 19 luglio 1875;

« 5° Di vendita alla parrocchia di San Dionigi in San Francesco di Vigevano di alcuni locali nel fabbricato dell'ex-convento di San Francesco, pel prezzo di lire 4000, come da atto del 22 maggio 1875, al rogito Pastormerlo;

« 6° Di vendita al comune di Casalpusterlengo della torre ed annesso orto e terreno, pel prezzo di lire 2400, come da verbale in data 28 maggio 1875;

« 7° Di vendita al comune di Monte Marciano del

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1876

fabbricato demaniale ad uso carceri mandamentali, pel prezzo di lire 608 92, giusta l'atto 26 aprile 1875;

« 8° Di vendita al comune di Cosenza del giardino annesso all'ex-convento di Santa Chiara, per lire 5460, come da rogito Tinelli 9 luglio 1875;

« 9° Di vendita all'opera pia degli ospizi marini in Firenze di un appezzamento di terreno in Viareggio, pel prezzo di lire 891 33, come da atto 14 aprile 1875, rogato dal notaio Matini;

« 10. Di permuta col municipio di Taranto del fabbricato demaniale ex-convento di San Pasquale in quella città, per essere destinato ad uso di scuole comunali, e non altrimenti, col fabbricato di proprietà del municipio ex-convento Sant'Antonio ed annessa chiesa, oltre il pagamento del maggior valore dello stabile demaniale in lire 6000, come risulta dallo strumento 15 settembre 1875, rogato Roberto Fagiani;

« 11. Di permuta fra il demanio e Francesco Franceschini di due appezzamenti di terreno in Bientina per un equivalente valore di lire 11,822 76, come da istrumento nei rogiti Gabrielli notaro Lucchese del 14 maggio 1875;

« 12. Di permuta tra l'amministrazione militare, e per essa il demanio dello Stato, della nuova strada di circonvallazione della Lunetta principale alla testa di ponte sull'Adige a Ca Morosini, con altro tratto di strada del comune di Sant'Urbano, occupato dal forte, come risulta dalla scrittura privata 21 agosto 1874;

« 13. Di cessione al comune di Brescia delle tre chiese di Santa Giulia, San Salvatore e Santa Maria in Solario ed annessi, per la loro conservazione, come monumenti patrii, verso il corrispettivo di lire 15,000, da pagarsi dal comune nei modi e termini stabiliti dall'istrumento 12 luglio 1875, nei rogiti del notaio D. Giuseppe Cesari di Brescia;

« 14. Di permuta dell'ex-convento di San Domenico e del palazzo detto del Tribunale e delle carceri di proprietà demaniale in Udine, collo stabile ex-Raffineria, appartenenti al comune di Udine, al quale è fatto obbligo di pagare la somma di lire 45,000, nei modi e termini convenuti nell'istrumento 29 novembre 1875, ricevuto Giovanni Battista Dario, primo segretario della intendenza di Udine, e di lasciar continuare all'amministrazione delle carceri l'uso del locale finora occupato mediante il corrispettivo di annue lire 600;

« 15. Di permuta del fabbricato demaniale situato in Milano nel luogo detto il Tombone di San Marco ad uso di magazzino di deposito dei sali, con un altro da costruirsi dal comune e per conto del demanio su di un'area di ragione comunale fra il macello

pubblico ed il nuovo carcere cellulare, giusta istrumento 11 dicembre 1875, rogato notaio Gaetano Castaldini, col n° 1324 di repertorio;

« 16. Di vendita al comune di Motta di Livenza della parte dello stabile demaniale di spettanza del demanio, in quella città, ora addetto ad uso di carcere mandamentale pel prezzo di lire 1660 43, come da contratto 17 febbraio 1876 a rogito Tassari dottore Tito di Treviso;

« 17. Di vendita al comune di Vittorio di uno stabile demaniale in Serravalle ora ad uso di carcere mandamentale pel prezzo di lire 1455 45 giusta il contratto 17 febbraio 1876 a rogito del dottore Tito Tassari di Treviso;

« 18. Di vendita al comune di Auronzo in provincia di Belluno del fabbricato demaniale ad uso di carceri mandamentali pel prezzo di lire 2515 60, giusta l'atto 18 febbraio 1876 ricevuto dall'intendenza di finanza di Belluno;

« 19. Di vendita al municipio di Castellaneta del giardino dell'ex-convento dei Riformati in quel comune per il prezzo di lire 1656 40 da destinarsi a cimitero, ed alle condizioni contenute nell'istrumento 25 settembre 1875 rogato Giuseppe Meledandri;

« 20. Di vendita al comune di Vercelli del fabbricato detto del Carmine pel prezzo di lire 25,875 come da rogito Ara, in data 17 novembre 1875;

« 21. Di vendita al municipio di Piadena del fabbricato demaniale posto in detto comune pel prezzo di lire 14,883 14 come da rogito Visconti, in data 21 settembre 1875;

« 22. Di vendita ai signori principe di Alessandria Giuseppe Pignone del Carretto, principe di Torella Nicolò Caracciolo, barone Giuseppe Gallotti, commendatore Fedele De Siervo, conte di Acerra Francesco Spinelli del fabbricato ad uso di caserma delle guardie del corpo a Montecalvario in Napoli pel prezzo di lire 100,000 come da rogito Scotti di Uccio, in data 10 febbraio 1876;

« 23. Di vendita alla Congregazione di Sant'Antonio abate di Pisa, della chiesa di San Sebastiano in Kinseco, posta in detta città, pel prezzo di lire 3547, come da rogito Rossi, in data 14 dicembre 1875;

« 24. Di vendita dello stabile demaniale in Agordo attualmente ad uso di caserma dei reali carabinieri alla provincia di Belluno pel prezzo di lire 3200, giusta il contratto 9 febbraio 1876, stipulato presso l'intendenza di finanza di Belluno. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato:

« A) A ridurre in formale istrumento il progetto preliminare di convenzione 18 gennaio 1875, rice-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1876

vuto dalla sotto-prefettura di Casale, avente per oggetto la permuta di terreni demaniali con altri del comune di Casale Monferrato, descritti nel casellario 20 gennaio 1875 allegato a detta convenzione;

« B) A vendere al comune di Pontebba, in provincia di Udine, lo stabile demaniale denominato il Lazzeretto, in base al prezzo di lire 4600, ed alle altre condizioni contenute nell'atto preliminare 18 febbraio 1876;

« C) A vendere alla provincia di Foggia il piano terreno e primo piano del fabbricato demaniale in quella città, denominato Palazzo del Tavoliere, pel prezzo di lire 128,000, giusta lo schema redatto dal notaio Andrea Modulo e concordato dalla direzione generale del demanio sotto la data 31 marzo 1876. »

Pongo ai voti questo articolo 2.

(È approvato.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione riguardante il servizio postale dell'anno 1874. (V. *Stampato*, n° VII.)

PRESIDENTE. Si dà atto all'onorevole ministro della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

VOTAZIONE A SQUITTINIO SEGRETO SUI DIVERSI SCHEMI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Si procede all'appello per la votazione a squittinio segreto dei disegni di legge testè votati per alzata e seduta.

(Segue l'appello nominale; a cui tien dietro una pausa di tre quarti d'ora.)

Dichiaro chiusa la votazione e si procede allo spoglio.

Risultamento della votazione sui seguenti progetti di legge :

Reintegrazione dei gradi militari e pensione ai feriti, alle vedove e famiglie dei morti per la liberazione di Roma e Venezia.

Presenti e votanti 242

Maggioranza 122

Voti favorevoli 210

Voti contrari 32

(La Camera approva.)

Opere di miglioramento e sistemazione dei porti di Trapani e Sinigaglia :

Presenti e votanti 242

Maggioranza 122

Voti favorevoli 223

Voti contrari 19

(La Camera approva.)

Costruzione ed esercizio di una ferrovia da Parma a Brescia e ad Iseo :

Presenti e votanti 242

Maggioranza 122

Voti favorevoli 218

Voti contrari 24

(La Camera approva.)

Dichiarazione di utilità pubblica delle opere di miglioramento della via Meravigli in Milano :

Presenti e votanti 242

Maggioranza 122

Voti favorevoli 229

Voti contrari 13

(La Camera approva.)

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prolungamento della via Nazionale in Roma, da piazza Magnanapoli a piazza Venezia :

Presenti e votanti 242

Maggioranza 122

Voti favorevoli 220

Voti contrari 22

(La Camera approva.)

Adattamento dei locali per la scuola di applicazione degli ingegneri in Napoli :

Presenti e votanti 242

Maggioranza 122

Voti favorevoli 222

Voti contrari 20

(La Camera approva.)

Contratti di vendita e permuta di beni demaniali :

Presenti e votanti 242

Maggioranza 122

Voti favorevoli 218

Voti contrari 24

(La Camera approva.)

Gli onorevoli deputati saranno convocati a domicilio.

La seduta è levata all'1 05.

